
PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione di investment certificate denominati
"AUTOCALLABLE STEP" E "AUTOCALLABLE STEP DI TIPO QUANTO"

e

"AUTOCALLABLE STEP PLUS" E "AUTOCALLABLE STEP PLUS DI TIPO QUANTO"
(collettivamente i "Certificati")

I Certificati oggetto del presente Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**"), ed è redatto in conformità all'articolo 26 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificati ed integrati.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il presente Prospetto di Base si riferisce, Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca Aletti**") provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**"). Con riferimento ai Certificati, l'Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**").

Il Prospetto di Base è costituito (i) dal documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**") depositato presso la CONSOB in data 6 maggio 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0041297/16 del 6 maggio 2016, (ii) dalla nota informativa sugli strumenti finanziari (la "**Nota Informativa**") e (iii) dalla relativa nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**").

Al fine di ottenere un'informativa completa sull'Emittente e sugli strumenti finanziari, si invitano gli investitori a leggere congiuntamente tutti i documenti di cui si compone il Prospetto di Base.

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 5 agosto 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0072625/16 del 4 agosto 2016.

Si segnala che (a) rispetto ai Certificati denominati "*Autocallable Step Plus*" ed "*Autocallable Step Plus di Tipo Quanto*", Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione con provvedimento n. 6602 del 1° marzo 2010, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-000641 del 28 febbraio 2011 e che (b) rispetto ai Certificati denominati "*Autocallable Step*" (già "*Step*") e "*Autocallable Step di Tipo Quanto*" (già "*Step di Tipo Quanto*"), la stessa Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione con provvedimento n. 4896 del 13 ottobre 2006, successivamente confermato con provvedimento n. 5576 del 9 novembre 2007.

Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione di entrambe le tipologie di Certificati di cui al presente Prospetto di Base, con provvedimento n. LOL-001318 del 26 luglio 2012, con provvedimento n. LOL-001698 del 24 luglio 2013, con provvedimento n. LOL-002551 del 30 luglio 2015 e con provvedimento n. LOL-003046 del 28 luglio 2016.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V, ed eventuali supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, presso Borsa Italiana S.p.A., e sono altresì consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.aleticertificate.it.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli Strumenti Finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia rispettivamente al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione e alla Sezione VI (*Nota informativa sugli strumenti finanziari*), Capitolo 2 (*Fattori di rischio*) del Prospetto di Base.

In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. L'Emittente registra un elevato livello di *credit spread*; ciò implica che il mercato valuta il rischio di credito dell'Emittente come significativo. L'investitore deve tenere, dunque, in particolare considerazione anche tale indicatore ai fini dell'apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.1 (*Rischio Emittente espresso dal livello del credit spread*) del Documento di Registrazione.
2. Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente riceve giudizi di *rating* dall'agenzia *Fitch Ratings*. Il *rating* assegnato sul debito a lungo termine dalla suddetta agenzia rientra nella categoria *"Speculativa - Non investment grade"*, che indica che l'aspettativa per rischio di *default* è elevata, soprattutto in caso di condizioni economiche e/o finanziarie avverse sul lungo periodo. Una riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente potrebbe avere un effetto sfavorevole sull'opportunità di accedere ai vari strumenti di raccolta. Ciò potrebbe comportare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.10 (*Rischio connesso al rating speculativo dell'Emittente*) del Documento di Registrazione.
3. L'operatività attuale dell'Emittente e quella futura è condizionata in modo significativo da rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.2.2 (*Rischio di concentrazione*) del Documento di Registrazione.
4. Si evidenzia che, la CONSOB ha effettuato accertamenti ispettivi presso l'Emittente dal 22 maggio al 28 novembre 2014. In data 10 luglio 2015, CONSOB ha fatto pervenire all'Emittente le risultanze di tali accertamenti ispettivi, effettuando un richiamo di attenzione su alcune aree di miglioramento relative all'attività di strutturazione e distribuzione di prodotti di propria emissione ed ha chiesto che l'organo amministrativo di Banca Aletti adotti dedicate e tempestive iniziative correttive volte al superamento dei profili di attenzione riscontrati nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e che gli interventi che la Banca è tenuta ad effettuare siano completati in una tempistica ragionevolmente contenuta. L'Emittente è, altresì, tenuto a trasmettere aggiornamenti periodici alla CONSOB sugli interventi posti in essere sulle aree di miglioramento segnalate. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.13 (*Rischio relativo agli esiti degli accertamenti ispettivi da parte della CONSOB*) del Documento di Registrazione.
5. I Certificati oggetto del presente Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la

natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato *"Rischi connessi alla complessità dei Certificati"* di cui alla Sezione VI (*"Nota informativa sugli strumenti finanziari"*), Capitolo 2 (*"Fattori di Rischio"*), del presente Prospetto di Base.

6. L'investimento nei Certificati comporta il rischio di perdita del capitale investito nell'ipotesi di un andamento sfavorevole del sottostante rispetto al livello barriera. In particolare, con riferimento ai Certificati Autocallable Step, tale perdita potrà essere parziale in quanto alla *performance* negativa del sottostante va sommato un importo di rimborso minimo garantito. Riguardo ai Certificati Autocallable Step Plus, la perdita del capitale investito risulterà totale ove la variazione negativa del sottostante corrisponda al 100% del suo valore. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato *"Rischio di perdita del capitale investito"* ed al fattore di rischio denominato *"Rischio di Cambio per i Certificati non Quanto"* di cui alla Sezione VI (*"Nota informativa sugli strumenti finanziari"*), Capitolo 2 (*"Fattori di Rischio"*), del presente Prospetto di Base.
7. L'investimento in Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita dei Certificati, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. *"bail-in"* - o *"salvataggio interno"* - ai fini della gestione della crisi della Banca. Nelle ipotesi in cui sia applicato lo strumento del c.d. *"bail-in"*, l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato *"Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"*, di cui alla Sezione VI (*"Nota informativa sugli strumenti finanziari"*), Capitolo 2 (*"Fattori di Rischio"*), del presente Prospetto di Base.

INDICE

GLOSSARIO.....	6
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	16
1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI.....	16
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	16
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	17
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI.....	18
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO.....	44
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	45
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	46
1. PERSONE RESPONSABILI.....	46
2. FATTORI DI RISCHIO.....	47
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	58
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	59
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA.....	92
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	97
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	99
APPENDICE - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE D’OFFERTA E / O QUOTAZIONE.....	100

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Prospetto. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

“Agente per il Calcolo” indica l’Emittente o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

“Ammontare Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’Offerta o dell’emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“Attività Sottostante” o “Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna serie di Certificati o ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket (come di seguito definito), come indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.

“Avviso Integrativo” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e i Pesi Assoluti, salvo i casi in cui il Sottostante sia rappresentato da un Tasso di Interesse.

“Barriera” indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0% ed inferiore al 100% e, in ogni caso, inferiore alla Soglia del Sottostante per il Rimborso.

“Basket” indica il Basket Performance e il Basket Worst Of.

“Basket Performance” indica il *basket*, composto da due o più attività finanziarie, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Le attività finanziarie che compongono il Basket Performance saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati; i relativi Pesi Percentuali saranno indicati nelle Condizioni Definitive d’Offerta e i Pesi Assoluti saranno indicati nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance. Per il calcolo del Valore Iniziale del Basket Performance si utilizzano i Pesi Percentuali. Per il calcolo del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo, del Valore Finale del Sottostante si utilizzano i Pesi Assoluti.

“Basket Worst Of” indica il *basket*, composto da due o più attività finanziarie, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le attività finanziarie che compongono il Basket Worst of saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati. Il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento dell’attività finanziaria componente il Basket che ha registrato la peggiore variazione percentuale rispetto al relativo Valore Iniziale (criterio del c.d. *worst-of*). I Prezzi di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket verranno calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse.

“Cedola Finale” è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, che sarà sempre maggiore dello 0%, da applicarsi al Valore Nominale se, al Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso; si tratta, pertanto, di un importo che verrà corrisposto solo qualora si verifichi la condizione prevista e partecipa alla determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati.

“**Cedola Finale Plus**” è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, che potrà essere anche uguale allo 0%, da applicarsi al Valore Nominale, se, al Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso e superiore al Livello Barriera; si tratta, pertanto, di un importo che verrà corrisposto solo qualora si verifichi la condizione prevista e partecipa alla determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati.

“**Cedola n-esima**” è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, che sarà sempre maggiore dello 0%, da applicarsi al Valore Nominale, se, in corrispondenza del Giorno di Valutazione n-esimo (o di uno dei Giorni di Valutazione n-esimi eventualmente previsti) si verifichi l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo; si tratta, pertanto, di un importo che verrà corrisposto solo qualora si verifichi la condizione prevista e partecipa alla determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati.

“**Condizioni Definitive**” indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte in conformità alla Direttiva Prospetto.

“**Condizioni Definitive di Offerta**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati, che sarà reso pubblico, entro l’inizio dell’offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia 12, Milano. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno il Giorno di Definizione e i valori del Valore Iniziale del Sottostante, del Livello del Sottostante per il Rimborso e del Livello Barriera.

“**Condizioni Definitive di Quotazione**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole serie di Certificati da quotare, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la direzione generale e sede legale dell’Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Coupon non Condizionato**” è indicato nelle Condizioni Definitive come valore percentuale sempre maggiore di zero da applicarsi al Valore Nominale, indipendentemente dall’andamento dell’Attività Sottostante, in corrispondenza delle Date di Pagamento Coupon. Il Coupon non Condizionato potrà assumere, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, un valore diverso in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Coupon.

“**Data di Emissione**” indica per ogni Serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“**Data di Esercizio**” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati. L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Laddove si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati si estingueranno anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.7 della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica e coincide con il Giorno di Valutazione n-esimo in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato (come di seguito definito).

“**Data/e di Pagamento Coupon**” corrisponde alla data ovvero, nel caso di più date, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza della/e quali viene pagato il Coupon.

“**Data di Scadenza**” o “**Giorno di Scadenza**” indica la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

“**Direttiva Prospetto**” indica la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata ed integrata.

“**Divisa di Riferimento**” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“**Emittente**” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Roncaglia, 12 Milano.

“**Equo Valore di Mercato dei Certificati**” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket), nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.2.4 della Sezione VI (“*Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari*”) del presente Prospetto di Base, al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.

“**Evento di Rimborso Anticipato n-esimo**” indica, per ciascun Certificate, l’evento che si verifica quando, il Giorno di Valutazione n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso. Con riferimento ai Certificati su Basket Worst Of, l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, si verifica quando il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato, del componente del Basket con la peggiore variazione percentuale (calcolata tra il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato e il suo Valore Iniziale) è superiore al suo Livello del Sottostante per il Rimborso.

“**Giorno di Definizione**” indica per ogni serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive di Offerta. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, i Coupon non condizionati (ove previsto), la Cedola n-esima, la Cedola Finale e la Cedola Finale Plus per gli Autocallable Step Plus.

“**Giorno di Negoziazione**” indica:

- (i) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- (ii) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

- (iii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti (i) e (ii).

“Giorno di Pagamento Finale” è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

“Giorno di Pagamento *n-esimo*” è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione *n-esimo* e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

“Giorno di Rilevazione all’Emissione” corrisponde alla data ovvero, nel caso di più date, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Rilevazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Performance, se uno dei Giorni di Rilevazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito, anche per tutte le restanti attività finanziarie componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, se uno dei Giorni di Rilevazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Rilevazione all’Emissione delle restanti attività finanziarie componenti il Basket.

“Giorno di Rilevazione alla Scadenza” corrisponde alla data ovvero, nel caso di più date, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket Performance, se uno dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito, anche per tutte le restanti attività finanziarie componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, se uno dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Rilevazione alla Scadenza delle restanti attività finanziarie componenti il Basket.

“Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*” corrisponde alla data ovvero, nel caso di più date, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*. Se il Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, entro 10 Giorni Lavorativi successivi. Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket Performance, se uno dei Giorni di Rilevazione per il Rimborso Anticipato *n-esimo* non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito, anche per tutte le restanti

attività finanziarie componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, entro 10 Giorni Lavorativi successivi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, se uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato non è un Giorno di Negoziazione per un'attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato entro 10 Giorni Lavorativi successivi, fermi restando i Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* delle restanti attività finanziarie componenti il Basket.

“Giorno di Valutazione Finale” coincide il Giorno di Rilevazione alla Scadenza ovvero, in caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Giorno di Valutazione Finale coincide con il secondo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza.

“Giorno di Valutazione Iniziale” coincide con il Giorno di Rilevazione all'Emissione ovvero, in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione all'Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, e, nel caso di Basket Performance, i Pesì Assoluti. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Giorno di Valutazione Iniziale coincide con il Giorno di Definizione.

“Giorno di Valutazione *n-esimo*” coincide con il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* ovvero, in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In occasione del Giorno di Valutazione *n-esimo*, l'Agente per il Calcolo verificherà il ricorrere dell'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

“Importo di Liquidazione” indica l'importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall'Emittente e calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.13 della Nota Informativa.

“Importo minimo sottoscrivibile” indica l'importo minimo in Euro di Certificati sottoscrivibili indicato come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive d'Offerta.

“Istruzioni di Borsa” indica le *“Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”*.

“Livello Barriera” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale del Sottostante, calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale e indicato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Livello Barriera è indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“Livello del Sottostante per il Rimborso” indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore corrispondente al prodotto tra la Soglia del Sottostante per il Rimborso e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e indicato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Lotto Minimo di Esercizio**” o “**Lotto Minimo**” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

“**Mercato Correlato**” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dall’Agente per il Calcolo.

“**Mercato Derivato di Riferimento**” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente per il Calcolo.

“**Mercato di Riferimento**” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascuna Attività Sottostante diversa da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale, per ciascuna serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive.

“**n**” indica il numero di Giorni di Valutazione previsti, indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

“**Net Asset Value**” o “**NAV**” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

“**Periodo di Valutazione Finale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata massima di 20 Giorni Lavorativi. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Periodo di Valutazione Finale inizia a decorrere da due giorni lavorativi antecedenti la Data di Scadenza. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione da riconoscere al Portatore utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Periodo di Valutazione Finale inizia a decorrere da due Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Scadenza.

“**Periodo di Valutazione Iniziale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata massima di 20 Giorni Lavorativi. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Periodo di Valutazione Iniziale non si applica. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione da riconoscere al Portatore utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

“**Peso Assoluto**” indica il numero di quote di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket Performance. I Pesi Assoluti sono indicati nell’Avviso Integrativo, in caso di Offerta, e nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione. Il Peso Assoluto di ciascuna attività finanziaria componente il Basket Performance è calcolato dividendo il Valore Iniziale del Basket Performance (i) per il Prezzo di Riferimento dell’attività finanziaria rilevato nel Giorno di Rilevazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale o, (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione all’Emissione, per la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento dell’attività finanziaria rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale.

“**Peso Percentuale**” indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Performance.

“**Portatore**” indica il portatore dei Certificati.

“**Prezzo del Sottostante**” è il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.

“**Prezzo di Emissione**” è il prezzo, indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

“**Prezzo di Riferimento**” indica:

- (i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione, rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- (iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono oppure (ii) il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo, e indicato nelle relative Condizioni Definitive;
- (iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (*Net Asset Value*), come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo ufficiale di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati emessi a valere su di un ETF quotato presso Borsa Italiana, il prezzo di riferimento come calcolato da Borsa Italiana;
- (v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (vii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti da (i) a (vi), a seconda del caso.

Nell’ipotesi di Certificati su Basket Performance, il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance. Per il calcolo del Valore Iniziale del Basket Performance si utilizzano i Pesi Percentuali. Per il calcolo del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo, del Valore Finale del Sottostante si utilizzano i Pesi Assoluti.

Nell’ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, il Prezzo di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket verrà calcolato applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla

base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“**Prezzo Indicativo dei Certificati**” indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Prospetto di Base**” indica il presente documento.

“**Quantità Emessa**” indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Quantità Offerta**” indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“**Quanto**” è la caratteristica, indicata ove previsto nelle Condizioni Definitive, per cui il Sottostante è espresso convenzionalmente in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro, qualunque sia la Divisa di Riferimento.

“**Regolamento 809/2004/CE**” indica il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetto per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, così come successivamente modificato ed integrato.

“**Regolamento dei Certificati**” indica il regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati descritti nel presente Prospetto di Base, disponibile presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia, 12, Milano, e consultabile sul sito internet dell’Emittente www.aleticertificate.it.

“**Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.**” o “**Regolamento di Borsa**” indica il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010, come successivamente modificato ed integrato.

“**Responsabile del Collocamento**” indica Banca Aletti ovvero il diverso altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“**Rimborso Minimo Garantito a Scadenza**” rappresenta il valore minimo di rimborso, nei Certificati Autocallable Step, che sarà riconosciuto al Portatore indipendentemente dall’andamento dell’Attività Sottostante e corrisponde al valore percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive e determinato come complemento a 100% della Barriera.

“**Sconvolgimento di Mercato**” indica, fatta eccezione per Tassi di Interesse sottostanti, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni della relativa Attività Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti all’Attività Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento. Gli Sconvolgimenti di Mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si

protrae per tutti i 10 Giorni Lavorativi successivi allo stesso, l'Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso e/o il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

“Società di Gestione del Risparmio” o **“SGR”** indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.

“Soggetti Collocatori” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

“Soglia del Sottostante per il Rimborso” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà potrà essere sia maggiore che inferiore al 100% e che, moltiplicato al Valore Iniziale del Sottostante, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale, determina il Livello del Sottostante per il Rimborso.

“Sponsor” o **“Istituto di Riferimento”** indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, Tasso di Interesse e Valuta, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

“Sportello di Pagamento” indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

“Tasso di Cambio Finale” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato *“WM Reuters Benchmark Rate MID intraday”* rilevato il Giorno di Valutazione Finale e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall'*information provider* Reuters. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo da riconoscere al Portatore al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato *“WM Reuters Benchmark Rate MID intraday”* rilevato rispettivamente il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall'*information provider* Reuters. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo da riconoscere al Portatore per la presenza di Coupon non Condizionati, indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato *“WM Reuters Benchmark Rate MID intraday”* rilevato 5 Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Pagamento Coupon e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall'*information provider* Reuters. Il Tasso di Cambio Finale sarà indicato nell'importo liquidato per ciascun Coupon non Condizionato e nell'Importo di liquidazione pubblicati sul sito internet www.aletticertificate.it. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto e ai Certificati non Quanto nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia l'Euro.

“Tasso di Cambio Iniziale” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato *“WM Reuters Benchmark Rate MID intraday”* rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall'*information provider* Reuters. Il Tasso di Cambio Iniziale sarà indicato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione pubblicati sul sito internet www.aletticertificate.it. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto e ai Certificati non Quanto nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia l'Euro.

“Testo Unico della Finanza” o **“TUF”** indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

“Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo*” indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso

Anticipato *n-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* è determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* dall'Agente per il Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato. Nelle ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *m-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive.

“Valore Finale del Sottostante” o **“Valore Finale”** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale del Sottostante è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

“Valore Iniziale del Sottostante” o **“Valore Iniziale”** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni Serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione e riportato nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e Condizioni Definitive di Quotazione. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

“Valore Nominale” indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**1. Indicazione delle persone responsabili**

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Roncaglia n. 12, Milano, in qualità di emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

2. Dichiarazione di responsabilità

Banca Aletti & C. S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta e/o quotazione di *investment certificate* (il “**Programma**”) di cui al presente Prospetto di Base, redatto in conformità all’articolo 22 del Regolamento 809/2004/CE.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del presente Prospetto di Base, ed, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Nell’ambito del Programma oggetto del presente Prospetto di Base, Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**Banca Aletti**”) potrà emettere una o più serie di strumenti finanziari, appartenenti alla categoria degli *investment certificate* denominati “*Autocallable Step*” e “*Autocallable Step di Tipo Quanto*” e “*Autocallable Step Plus*” e “*Autocallable Step Plus di Tipo Quanto*” (i “**Certificati**” o i “**Certificates**”).

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- **Nota di Sintesi**, che riassume le informazioni chiave sull’Emittente e sugli strumenti finanziari oggetto del Programma;
- **Documento di Registrazione**, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, che contiene informazioni sull’Emittente;
- **Nota Informativa**, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi relativi agli strumenti finanziari.

In occasione di ciascuna Emissione, l’Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato all’Appendice del presente Prospetto di Base, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche dei Certificati. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi della singola emissione (la “**Nota di Sintesi della Singola Emissione**”).

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli "Elementi".

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di emittente.

Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

A - AVVERTENZE		
A.1	Avvertenza	<p>La Nota di Sintesi è redatta in conformità al Regolamento 809/2004/UE, così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>La Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al Programma di offerta al pubblico e/o di quotazione dei Certificati "Autocallable Step" e "Autocallable Step di Tipo Quanto" e "Autocallable Step Plus" e "Autocallable Step Plus di Tipo Quanto".</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, e soltanto nei casi in cui detta Nota di sintesi risulti essere fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o qualora non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati	<p>Non applicabile.</p> <p>L'Emittente non presta il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati.</p>
B - EMITTENTE		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	La denominazione legale e commerciale dell'emittente è Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A. (l'" Emittente " o " Banca Aletti ").
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente, suo paese di costituzione	L'Emittente ha la natura giuridica di società per azioni, costituita ed operante in base al diritto italiano. La sede legale è in via Roncaglia, 12, Milano (il numero di telefono è +39 02 433 58 001).
B.4b	Tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera	Non si sono verificati cambiamenti rilevanti incidenti in maniera negativa sulle prospettive dell'Emittente, né sussistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.

B.5	<i>Gruppo di appartenenza dell'Emittente</i>	L'Emittente appartiene al gruppo bancario Banco Popolare, che fa capo al Banco Popolare Società Cooperativa, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia con il numero 5034.4 (il "Gruppo").																																	
B.9	<i>Previsione o stima degli utili</i>	Non applicabile.																																	
B.10	<i>Revisione legale dei conti</i>	Le Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha revisionato i bilanci dell'Emittente chiusi, rispettivamente, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 e ha espresso in entrambi i casi un giudizio positivo senza rilievi. (la "Società di Revisione").																																	
B.12	<i>Informazione finanziarie e dichiarazioni dell'Emittente su cambiamenti significativi</i>	<p>Le seguenti tabelle contengono le principali informazioni finanziarie sull'Emittente, tratte dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><u>Fondi propri e coefficienti di vigilanza</u></p> <p>Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei fondi propri e dei coefficienti di vigilanza più significativi riferiti all'Emittente alla data del 31 dicembre 2015.</p> <p style="text-align: center;"><u>Fondi Propri</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2c4e64; color: white;"> <th style="text-align: left;">(valori in migliaia di Euro)</th> <th style="text-align: center;">31 dicembre 2015</th> <th style="text-align: center;">31 dicembre 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)</td> <td style="text-align: right;">771.285</td> <td style="text-align: right;">805.811</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">243</td> </tr> <tr> <td>Totale fondi propri</td> <td style="text-align: right;">771.285</td> <td style="text-align: right;">806.054</td> </tr> <tr> <td>Attività di rischio ponderate (RWA) / totale attivo</td> <td style="text-align: right;">16,86%</td> <td style="text-align: right;">16,75%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>Indicatori di adeguatezza patrimoniale</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2c4e64; color: white;"> <th style="text-align: left;">(in migliaia di Euro)</th> <th style="text-align: center;">31 dicembre 2015</th> <th style="text-align: center;">31 dicembre 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività di rischio ponderate</td> <td style="text-align: right;">2.882.314</td> <td style="text-align: right;">2.422.526</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)</td> <td style="text-align: right;">26,76%</td> <td style="text-align: right;">33,26%</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)</td> <td style="text-align: right;">26,76%</td> <td style="text-align: right;">33,26%</td> </tr> <tr> <td>Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)</td> <td style="text-align: right;">26,76%</td> <td style="text-align: right;">33,27%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>Indicatori di rischiosità creditizia</u></p> <p>Si segnala che gli indicatori di rischiosità creditizia sono determinati esclusivamente a livello di Gruppo, per cui non vengono pubblicati i dati sulla qualità del credito riferiti all'Emittente.</p> <p>Pertanto, la seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia del Gruppo Banco Popolare alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31 dicembre 2014 (valori di bilancio).</p>	(valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)	771.285	805.811	Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1)	-	-	Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)	-	243	Totale fondi propri	771.285	806.054	Attività di rischio ponderate (RWA) / totale attivo	16,86%	16,75%	(in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Attività di rischio ponderate	2.882.314	2.422.526	Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)	26,76%	33,26%	Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)	26,76%	33,26%	Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	26,76%	33,27%
(valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014																																	
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)	771.285	805.811																																	
Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1)	-	-																																	
Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)	-	243																																	
Totale fondi propri	771.285	806.054																																	
Attività di rischio ponderate (RWA) / totale attivo	16,86%	16,75%																																	
(in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014																																	
Attività di rischio ponderate	2.882.314	2.422.526																																	
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)	26,76%	33,26%																																	
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)	26,76%	33,26%																																	
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	26,76%	33,27%																																	

	31 dicembre 2015	Dati di sistema al 31 dicembre 2015(1)	31 dicembre 2014	Dati di sistema al 31 dicembre 2014(2)
Sofferenze Lorde su Impieghi Lordi	12,27%	11,0%(**)	12,01%	10,70%(**)
Sofferenze Nette su Impieghi Netti	8,24%	4,80%(***)	7,52%	4,7%(***)
Partite Anomale Lorde su Impieghi Lordi (*)	24,19%	18,30%(**)	24,71%	18,50%(**)
Partite Anomale Nette su Impieghi Netti (*)	17,92%	10,80%(***)	17,85%	10,9%(***)
Rapporto di copertura delle sofferenze	38,32%	58,90%(**)	43,00%	60,30%(**)
Rapporto di copertura delle partite anomale	31,91%	46,50%(**)	34,22%	46,60%(**)
Sofferenze nette su Patrimonio netto	76,04%	n.d.	74,40%	n.d.
Grandi Esposizioni (valore ponderato) su impieghi netti	6,12%	n.d.	5,40%	n.d.
Grandi Esposizioni su impieghi netti	61,66%	n.d.	56,89%	n.d.

(1) Fonte: si segnala che i dati di sistema al 31 dicembre 2015 riportati nella presente tabella sono tratti dal "Rapporto sulla stabilità finanziaria" pubblicato da Banca d'Italia in data 29 aprile 2016.

(2) Fonte: si segnala che i dati di sistema al 31 dicembre 2014 riportati nella presente tabella sono tratti dal "Rapporto sulla stabilità finanziaria" pubblicato da Banca d'Italia in data 26 maggio 2015.

(*) La voce "Partite Anomale" corrisponde ai c.d. "Crediti Deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, le inadempienze probabili e i crediti scaduti deteriorati.

(**) Il dato si riferisce ai dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari italiani.

(***) Il dato si riferisce ai dati medi di sistema riferiti al "Totale sistema".

Inoltre, si segnala che al 31 dicembre 2015, le esposizioni nette oggetto di misure di concessione (cosiddette esposizioni con misure di "forbearance") riferite al Gruppo di cui Banca Aletti è parte, ammontano a 6.573,5 milioni di Euro (di cui 3.013,6 milioni di Euro deteriorate e 3.559,9 milioni di Euro non deteriorate) e sono interamente riconducibili al portafoglio dei "Crediti verso clientela".

Grandi Esposizioni

Al 31 dicembre 2015 sono state rilevate n. 18 posizioni di rischio classificate come "Grandi esposizioni" per un ammontare complessivo ("non ponderato") pari a 14.916 milioni di Euro corrispondenti ad un'esposizione ponderata pari a 1.003 milioni.

Si segnala, infine, che ciascuna delle posizioni segnalate rispetta il limite del 25% del capitale ammissibile.

Indicatori di liquidità

Si rappresenta che la gestione della liquidità relativa all'Emittente viene effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo Banco Popolare

In ragione di quanto sopra rappresentato, si segnala che gli indicatori di liquidità, relativi al *Loan to Deposit Ratio (LDT)*, al *Liquidity Coverage Ratio (LCD)* e al *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, sono pubblicati esclusivamente a livello di Gruppo, come

indicato dalla circolare 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, per cui non vengono pubblicati gli indicatori di liquidità riferiti all'Emittente.

Pertanto, la seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità del Banco Popolare, calcolati su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014:

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
<i>Loan to deposit ratio (LDT)</i>	95,47%	92,27%
<i>Liquidity Coverage ratio (LCD)</i>	>180%	>100%
<i>Net Stable funding ratio (NSFR)</i>	97%	>100%

Conto economico

(valori in Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Variazioni Percentuali
Margine di interesse	184.126.071	159.974.626	15,10%
Margine di intermediazione	249.838.327	228.649.848	9,27%
Risultato netto della gestione finanziaria	244.779.429	217.926.950	12,32%
Costi operativi	(105.819.228)	(91.254.422)	15,96%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	138.954.388	126.007.580	10,27%
Utile dell'esercizio	92.602.665	83.455.374	10,96%

Stato patrimoniale

(valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Variazione percentuale
Patrimonio Netto	929.352	836.638	11,08%
<i>- di cui capitale sociale</i>	121.164	121.164	-
Attività Finanziarie	7.090.292	6.792.123	4,39%
Passività Finanziarie	8.561.393	7.292.765	17,40%
Crediti verso clientela	1.334.051	1.548.264	-13,84%
Crediti verso banche	8.559.287	5.969.765	43,38%
Debiti verso banche	6.260.634	5.366.784	16,66%
Totale Attivo	17.097.553	14.467.156	17,28%
Raccolta Diretta (in milioni di Euro)	645	519	24,28%
Raccolta Indiretta (in milioni di Euro)	17.489	18.707	6,51%

Si precisa che nella tabella sopra riportata non viene specificato il saldo sull'interbancario dell'Emittente in quanto tale valore viene calcolato esclusivamente a livello di Gruppo dal Banco Popolare.

		<p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">Coefficiente di leva finanziaria relativo all'Emittente</p> <p>Il coefficiente di leva finanziaria (<i>"leverage ratio"</i>) calcolato secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 429 del CRR, applicato all'Emittente, si è attestato, al 31 dicembre 2015, al 4,89%, mentre l'indicatore a regime è quantificato al 5,0%.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><u>Credit spread</u></p> <p>Il valore del <i>credit spread</i> della Capogruppo Banco Popolare rilevato il 22 aprile 2016 è pari a 226,7 <i>basis point</i>.</p> <p>Si riportano di seguito le caratteristiche dell'obbligazione di riferimento utilizzata ai fini della determinazione del valore del <i>credit spread</i>: (i) denominazione: Banco Popolare 3,50 14.03.2019; (ii) codice ISIN: XS1044894944; (iii) ammontare in circolazione: 1.250.000.000 Euro; (iv) durata residua: 3 anni e 1 mese; (v) sede di negoziazione: EuroTLX.</p> <p>L'obbligazione di riferimento è stata scelta in quanto quella più liquida tra le obbligazioni <i>plain vanilla</i> con durata compresa tra 2 e 5 anni. In particolare, si segnala che il rischio di credito incorporato nell'obbligazione <i>"Banco Popolare 3,50 14.03.2019"</i> (ISIN: XS1044894944) è comparabile a quello di una eventuale obbligazione emessa da Banca Aletti. Tale titolo pertanto è rappresentativo del <i>credit spread</i> che sarebbe applicabile all'Emittente.</p> <p>Inoltre, il <i>credit spread</i> della Capogruppo Banco Popolare calcolato come media dei valori giornalieri nei 14 giorni di calendario antecedenti il 22 aprile 2016 (incluso) è pari a 247,3 <i>basis point</i> e risulta superiore al <i>credit spread</i> riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso <i>senior</i>, di emittenti finanziari europei con <i>rating</i> tra BBB- e BBB+ e con medesima durata residua dell'obbligazione (calcolato facendo riferimento alle curve IGEEFB03 e IGEEFB 04, debitamente interpolate, come elaborate da Bloomberg), rilevato alla stessa data (pari a 63,2 <i>basis point</i>).</p> <p><u>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente</u></p> <p>Dal 31 dicembre 2015, data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione contabile, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.</p> <p><u>Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale individuale dell'Emittente</u></p> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi, non si segnalano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale individuale dell'Emittente dopo il 31 dicembre 2015, data delle ultime informazioni finanziarie pubblicate.</p>
B.13	Fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità	Non si è verificato alcun fatto recente nella vita di Banca Aletti che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza da altri soggetti all'interno del Gruppo	L'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Banco Popolare Società Cooperativa.
B.15	Principali attività dell'Emittente	Il modello industriale del Gruppo concentra in Banca Aletti le attività di <i>investment banking</i> e di <i>private banking</i> . In particolare, il modello organizzativo adottato prevede l'accentramento sulla controllata Banca Aletti delle posizioni di rischio e dei flussi operativi concernenti la negoziazione di titoli, derivati <i>over the counter</i> ed altre attività finanziarie. In aggiunta, si specifica inoltre che l'Emittente svolge attività di (i) promozione e cura di operazioni di mercato primario; (ii) negoziazione sui mercati dell'intera gamma degli strumenti finanziari del Gruppo per la clientela <i>corporate</i> , <i>private</i> e privati o per la gestione dei propri rischi; (iii) sviluppo di prodotti finanziari innovativi; (iv) analisi di modelli quantitativi per la valutazione e la gestione di

		prodotti finanziari complessi; (v) supporto alle politiche di vendita delle reti commerciali nella negoziazione in strumenti finanziari; (vi) offerta di prodotti e servizi per la clientela <i>private</i> tramite lo sviluppo di strategie di vendita che elevino la “customer satisfaction”; (vii) gestione su base individuale di portafogli di investimento per la clientela del Gruppo (<i>private</i> , privati, istituzionale); (viii) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. L'Emittente presta, inoltre, tutti i servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5 del Testo Unico della Finanza, ad eccezione della gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Si segnala, altresì, che la Banca svolge attività di concessione di crediti alla clientela.										
B.16	Compagine sociale e legami di controllo	Ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, l'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Banco Popolare Società Cooperativa che detiene una partecipazione diretta pari al 83,44%. La Capogruppo esercita le proprie funzioni di direzione e coordinamento anche attraverso la nomina di propri esponenti nel Consiglio di Amministrazione della controllata. Le funzioni di direzione e coordinamento sono esercitate attraverso dei comitati di gruppo che hanno il compito di indirizzare, coordinare e controllare le attività delle società controllate.										
B.17	Rating dell'Emittente	<p>All'Emittente è stato assegnato un giudizio di <i>rating</i> da parte dell'agenzia internazionale <i>Fitch Ratings</i> che opera nell'Unione Europea e che ha ottenuto la registrazione a norma del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito.</p> <p>Nella tabella che segue, sono riportati i livelli di <i>rating</i> che, alla data della presente Nota di Sintesi risultano attribuiti all'Emittente dalla summenzionata agenzia internazionale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenzia</th> <th>Breve termine</th> <th>Lungo termine</th> <th>Outlook (trend)</th> <th>Data di ultimo aggiornamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITCH RATINGS</td> <td>B</td> <td>BB</td> <td>Negativo</td> <td>21/04/2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per maggiori informazioni in merito al <i>rating</i> assegnato all'Emittente da parte delle agenzie di <i>ratings</i>, si rinvia all'Elemento D.2 (“<i>Principali rischi relativi all'Emittente</i>”) della presente Nota di Sintesi.</p>	Agenzia	Breve termine	Lungo termine	Outlook (trend)	Data di ultimo aggiornamento	FITCH RATINGS	B	BB	Negativo	21/04/2016
Agenzia	Breve termine	Lungo termine	Outlook (trend)	Data di ultimo aggiornamento								
FITCH RATINGS	B	BB	Negativo	21/04/2016								
C - STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE												
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi a quotazione	<p>I Certificati sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che possono essere classificati come <i>investment certificate</i> a capitale condizionatamente protetto e prevedono la possibilità di essere rimborsati anticipatamente alle date previste [e, al contempo, possono conferire all'investitore la possibilità di percepire degli importi determinati applicando al Valore Nominale percentuali predefinite (i Coupon non Condizionati)].</p> <p>L'ammontare rimborsato, alle date di rimborso automatico ovvero a scadenza, dipenderà dal livello che il Sottostante assumerà rispetto al Livello del Sottostante per il Rimborso e a scadenza anche rispetto al Livello Barriera, come indicato nella sezione C.18.</p> <p>Con riferimento alla restituzione del capitale è fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>[I Certificati sono di tipo [“quanto”] o [“non quanto”].]</p> <p><u>Codice di identificazione dei Certificati</u> Il Codice ISIN dei Certificati è [•] [in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella tabella allegata alla Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, riepilogativa delle informazioni fondamentali relative a ciascuna serie di Certificati (la “Tabella”).]</p>										
C.2	Valuta di emissione dei Certificati	I Certificati sono denominati in Euro.										
C.5	Descrizione di eventuali	I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I Certificati non possono essere venduti o offerti negli Stati Uniti d'America e in Gran										

	<i>restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	Bretagna.												
C.8	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Certificati</i>	<p>I certificati danno il diritto di percepire[, prima della scadenza, degli importi periodici] [e] alla scadenza, ovvero alla data di rimborso anticipato, un importo di liquidazione in base all'andamento del Sottostante fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (<i>cf.</i> elemento D.6).</p> <p>L'esercizio dei Certificati alla scadenza, ovvero alla data di rimborso anticipato, da parte dei Portatori, è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza. Alla scadenza il possessore di un Certificato ha diritto di ricevere un importo pari all'Importo di Liquidazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni si veda l'elemento C.18.</p>												
	<i>Ranking</i>	<p>Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.</p> <p>Tuttavia, in caso di applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>", il credito dei Portatori verso l'Emittente non parteciperà all'assorbimento delle perdite dell'Emittente <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dello stesso (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine rappresentato in sintesi nella tabella che segue.</p> <p>Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli investitori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.</p> <table border="1" data-bbox="603 1265 1353 1836"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FONDI PROPRI</td> <td>Capitale primario di Classe 1 <i>(Common Equity Tier I)</i></td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di Classe 1 <i>(Additional Tier I)</i></td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 <i>(ivi incluse le obbligazioni subordinate)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESTANTI PASSIVITÀ <i>ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i certificati</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽¹⁾. </td> </tr> </table>	FONDI PROPRI	Capitale primario di Classe 1 <i>(Common Equity Tier I)</i>	Capitale aggiuntivo di Classe 1 <i>(Additional Tier I)</i>	Capitale di Classe 2 <i>(ivi incluse le obbligazioni subordinate)</i>	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2		RESTANTI PASSIVITÀ <i>ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i certificati</i>		DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE:		<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽¹⁾. 	
FONDI PROPRI	Capitale primario di Classe 1 <i>(Common Equity Tier I)</i>													
	Capitale aggiuntivo di Classe 1 <i>(Additional Tier I)</i>													
	Capitale di Classe 2 <i>(ivi incluse le obbligazioni subordinate)</i>													
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2														
RESTANTI PASSIVITÀ <i>ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i certificati</i>														
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE:														
<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽¹⁾. 														
	<i>Restrizioni</i>	I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente												

(1) Per quanto riguarda gli "*altri depositi presso la Banca*", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto ai Certificati nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con i Certificati.

	<i>all'esercizio dei diritti connessi ai Certificati</i>	ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari 6, 20123 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob. Il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
C11	<i>Ammissione a quotazione dei Certificati</i>	<p>[Borsa Italiana S.p.A. ha confermato l'ammissibilità dei Certificati con provvedimento n. LOL-003046 del 28 luglio 2016.] /</p> <p>[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà entro la Data di Emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso [il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.]/[presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]]/[presso l'internalizzatore sistematico denominato [•]]. [Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi [a quotazione]/[a negoziazione] entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissione a quotazione dei Certificati presso il mercato SeDeX, con provvedimento n. LOL [•] del [•].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni, nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]</p>
C15	<i>Incidenza del valore del sottostante sul rendimento dei Certificati</i>	<p>Il valore del Certificato è legato all'andamento del Sottostante (descritto all'Elemento C.20, che segue) rispetto ai livelli previsti:</p> <p>(i) per il rimborso anticipato, il Livello del Sottostante per il Rimborso; e</p> <p>(ii) per il rimborso del capitale investito, il Livello Barriera e il Livello del Sottostante per il Rimborso. In particolare variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei Certificati, aumentando la probabilità che alle date di rimborso anticipato ovvero alla scadenza rimborsi almeno il capitale investito.</p> <p>[Il pagamento dei Coupon Non Condizionati è indipendente dall'andamento dell'Attività Sottostante.]</p> <p>Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità [dell'attività finanziaria sottostante] [delle attività finanziarie che compongono il basket], [ovvero i dividendi attesi, data la natura azionaria del Sottostante], i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza [e la correlazione tra le Attività Sottostanti dal momento che si tratta di Certificati su Basket].</p>
C16	<i>Data di scadenza e data di esercizio</i>	<p>La Data di Scadenza dei Certificati è [•] [in caso di emissioni multiple: indicata, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].</p> <p>Trattandosi di certificati con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale [ovvero il [•]] [in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella] ovvero, al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, con la Data di Rimborso Anticipato.</p>
C17	<i>Descrizione delle modalità di regolamento</i>	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (<i>cash settlement</i>).
C18	<i>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi delle attività finanziarie</i>	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto di ricevere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [durante la vita dei Certificati, importi definiti sulla base di un tasso predeterminato (Coupon non Condizionato) indipendentemente dall'andamento del sottostante;] ▪ prima della scadenza, il Valore Nominale maggiorato di un importo calcolato sulla base di un tasso predefinito qualora il valore del sottostante sia superiore ad un livello prefissato (la Cedola <i>n-esima</i>); in tal caso il Certificato verrà rimborsato anticipatamente; ▪ alla scadenza, nell'ipotesi in cui non si sia verificato un evento di rimborso anticipato, un importo di liquidazione che dipenderà dal livello del sottostante rispetto ai livelli prefissati (Livello del Sottostante per il Rimborso e Livello Barriera). <p>Più nel dettaglio, i Certificati prevedono che:</p>

1) Durante la vita dei Certificati:

[- il Portatore riceverà, [alla data di pagamento del [•]]/[in caso di più Date di Pagamento Coupon: alle date di pagamento indicate nella tabella che segue], un importo, pari [al [•]% (il Coupon non Condizionato)] / [in caso di più Date di Pagamento Coupon: al corrispondente valore percentuale, indicato come Coupon non Condizionato, nella tabella che segue,] / [in caso di emissioni multiple: al valore percentuale indicato come Coupon non Condizionato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella], del Valore Nominale, pari a [•], indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante;

Date di Pagamento	Coupon non Condizionato
[•]	[•]%
[...]	[...]

[qualora il Certificato sia non Quanto e la Divisa di Riferimento sia diversa dall'Euro: [Tutti gli importi]/[Tale importo] [dovranno]/dovrà] essere moltiplicat[i]/[o] per il rapporto tra Tasso di Cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale.]]

- qualora il valore [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: di tutte le attività finanziarie componenti il Basket] risulti [in uno dei Giorni di Valutazione indicati nella tabella che segue] superiore [al [•]% (Soglia del Sottostante per il Rimborso)]/ [in caso di emissioni multiple: al valore percentuale, indicato come Soglia del Sottostante per il Rimborso in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato)] del relativo Valore Iniziale (Livello del Sottostante per il Rimborso), il Portatore riceverà il Valore Nominale maggiorato di un importo pari [al corrispondente valore percentuale (Cedola n-esima)]/[in caso di emissioni multiple: al corrispondente valore percentuale indicato come Cedola n-esima, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato] del Valore Nominale [pari a [•]]/[in caso di emissioni multiple: indicato in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato].

[qualora il Certificato sia non Quanto e la Divisa di Riferimento sia diversa dall'Euro: Tale importo dovrà essere moltiplicato per il rapporto tra Tasso di Cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale.]]

Giorni di Valutazione n-esimi	Cedola n-esima
[•]	[•]%
[...]	[...]

];

- qualora il valore [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale] risulti nelle date suindicate inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Certificato non sarà rimborsato anticipatamente.

2) Alla scadenza, ove non si sia verificato in precedenza l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Portatore riceverà:

- qualora il valore [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: di tutte le attività finanziarie componenti il Basket], al Giorno di Valutazione Finale, ossia il [•], risulti superiore [al [•]% (Soglia del Sottostante per il Rimborso)]/ [in caso di emissioni multiple: al valore percentuale, indicato come Soglia del Sottostante per il Rimborso in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato)] del relativo Valore Iniziale (Livello del Sottostante per il Rimborso) sopra indicato, il Valore Nominale pari a [•] maggiorato di un importo pari [al [•]% (Cedola Finale)]/[in caso di emissioni multiple: alla percentuale indicata come Cedola Finale, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato,] del Valore Nominale;

		<p>- qualora il valore [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale] risulti inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso sopra indicato e superiore [al [•]% (Barriera)]/[in caso di emissioni multiple: alla percentuale indicata come Barriera, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato,] del Valore Iniziale (Livello Barriera), il Valore Nominale sopra indicato [in caso di Certificati Autocallable Step Plus che prevedano una Cedola Finale Plus > 0%: maggiorato di un importo pari [al [•]% (Cedola Finale Plus)]/ [in caso di emissioni multiple: alla percentuale indicata come Cedola Finale Plus, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato,] del Valore Nominale];</p> <p>- qualora il valore del [Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale] risulti inferiore o uguale Livello Barriera sopra indicato, il Valore Nominale diminuito della variazione percentuale negativa del [Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale] registrata durante la vita del Certificato [in caso di Certificati Autocallable Step: e maggiorato del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza [pari a [•]] [in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato]].</p> <p>[qualora il Certificato sia non Quanto e la Divisa di Riferimento sia diversa dall'Euro: [Tutti gli importi dovranno essere moltiplicati per il rapporto tra Tasso di Cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale.]]</p> <p>[In caso di Certificati emessi a valere su di un Basket Performance, ai fini della determinazione del valore del Sottostante, si utilizzerà la media ponderata dei prezzi dei singoli componenti].]</p> <p>[Nei Certificati di tipo Quanto, ovvero qualora il Sottostante sia valorizzato convenzionalmente in Euro, il Portatore non è esposto al rischio di cambio.] / [I Certificati non Quanto, il cui Sottostante sia espresso in una valuta diversa dall'Euro, espongono il Portatore ai rischi derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio contro l'Euro. Pertanto gli importi dovuti ai sensi dei Certificati dovranno tenere conto della variazione del Tasso di Cambio Finale rispetto al Tasso di Cambio Iniziale.]</p>
C.19	<p>Prezzo di esercizio o prezzo definitivo del sottostante</p>	<p>[Il Valore Iniziale del Sottostante sarà rilevato [il [•]][...] [in caso di emissioni multiple: nel/i Giorno/i di Rilevazione all'Emissione indicato/i, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella,] [Il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde [al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione] / [[in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione] [alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [in caso di Certificati su Basket Worst Of: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione]. [Il Valore Iniziale definitivo [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] sarà riportato nell'Avviso Integrativo [e nelle Condizioni Definitive di Quotazione].]</p> <p>[Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•]][in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella.]]</p> <p>[Il Valore Finale del Sottostante sarà rilevato [il [•]] [in caso di emissioni multiple: nel/i Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza indicato/i, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella]. Il Valore Finale corrisponde [al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza] / [[in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza] [alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [in caso di Certificati su Basket Worst Of: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza].</p> <p>[Il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo sarà rilevato [il [•]] [in caso di emissioni multiple: nel/i Giorno/i di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato/i, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella]. Il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo corrisponde [al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato</p>

		<p>n-esimo] / [[in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo] [alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [in caso di Certificati su Basket Worst Of: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo].</p> <p>[[In caso di Certificati su Basket Performance] Il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance. In particolare, per il calcolo del Valore Iniziale si utilizzano i Pesì Percentuali; per il calcolo [del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo] [e] del Valore Finale del Sottostante si utilizzano i Pesì Assoluti nel successivo Elemento C.20 della presente Nota di Sintesi.]</p> <p>[[In caso di Certificati su Basket Worst Of] Il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è rappresentato dal Prezzo di Riferimento dell'attività finanziaria con la peggiore variazione percentuale. Il Prezzo di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket è calcolato applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse, indicate nel successivo Elemento C.20 della presente Nota di Sintesi].</p>																
<p>C.20</p>	<p>Descrizione del tipo di sottostante e reperibilità delle informazioni relative a tale sottostante</p>	<p>Il Sottostante è [una singola attività finanziaria] [un Basket Performance] / [un Basket Worst Of].</p> <p>In particolare, il Sottostante è [rappresentato da [un [basket di] [titolo/i [azionario] / [obbligazionario] / [titolo di debito] [negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] / [negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri] / [un [basket di] tasso/i di interesse] / una [un basket di] valuta/e/ [una[un basket di] merce/i / contratto/i future su merce] / [un [basket di] [indice azionario] / [obbligazionario] / [di commodities] / [di futures di commodities] / [di inflazione] / [di valute] / [un [basket di] ETF] / [un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo a [•]]][in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].</p> <p>Le quotazioni correnti [del Sottostante]/[delle attività finanziarie componenti il Basket] sono riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative, quali Reuters e Bloomberg, sono disponibili informazioni anche circa la volatilità [del Sottostante]/[delle attività finanziarie componenti il Basket]. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet [dell'emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente dell'Attività Sottostante]/[degli emittenti delle attività finanziarie componenti il Basket (ove disponibili) e presso la sede degli stessi].</p> <p>[[In caso di Certificati su Basket Performance] Si riporta di seguito l'indicazione puntuale delle attività finanziarie componenti il Basket Performance, con i relativi Pesì [[in caso di offerta] Percentuali] [[in caso di quotazione]ed Assoluti].</p> <table border="1" data-bbox="523 1480 1433 1688"> <thead> <tr> <th>Denominazione dei componenti il Basket</th> <th>ISIN</th> <th>[Pesì Percentuali]</th> <th>[Pesì Assoluti]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p> <p>[[In caso di Certificati su Basket Worst Of] Si riporta di seguito l'indicazione puntuale delle attività finanziarie componenti il Basket Worst Of.</p> <table border="1" data-bbox="608 1888 1348 2033"> <thead> <tr> <th>Denominazione dei componenti il Basket</th> <th>ISIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table>	Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	[Pesì Percentuali]	[Pesì Assoluti]	[•]	[•]	[•]	[•]	[...]	[...]	[...]	[...]	Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	[•]	[•]
Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	[Pesì Percentuali]	[Pesì Assoluti]															
[•]	[•]	[•]	[•]															
[...]	[...]	[...]	[...]															
Denominazione dei componenti il Basket	ISIN																	
[•]	[•]																	

		[...]	[...]
]	
D - RISCHI			
D.2	Principali rischi relativi all'Emittente	<p><u>Rischio Emittente espresso dal livello del credit spread</u>: si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare il valore del <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione <i>plain vanilla</i> di riferimento dell'Emittente e il tasso <i>interest rate swap</i> di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. A tal riguardo, si segnala che il <i>credit spread</i> della Capogruppo rilevato il 22 aprile 2016 è pari a 226,7 <i>basis point</i>. Inoltre, il medesimo indicatore calcolato come media dei valori giornalieri nei 14 giorni di calendario antecedenti il 22 aprile 2016 (incluso) è pari a 247,3 <i>basis point</i> e risulta superiore al <i>credit spread</i> riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso <i>senior</i>, di emittenti finanziari europei con rating tra BBB- e BBB+ e con medesima durata residua dell'obbligazione, rilevato alla stessa data (pari a 63,2 <i>basis point</i>).</p> <p>Considerato che un elevato livello di <i>credit spread</i> è espressione di un rischio di credito dell'Emittente valutato dal mercato come significativo, si invita l'investitore a considerare anche tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di credito</u>: si definisce "rischio di credito" il rischio che un debitore dell'Emittente - in tal caso si parla allora più specificatamente di "rischio di controparte" - non adempia alle proprie obbligazioni ovvero subisca un deterioramento del proprio merito di credito. La Banca è esposta ai rischi tradizionali relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. La valutazione delle possibili perdite in cui l'Emittente potrebbe incorrere relativamente alle singole esposizioni creditizie e al complessivo portafoglio degli impieghi dipende da molteplici fattori, tra cui l'andamento delle condizioni economiche generali o relative a specifici settori produttivi, la variazione del rating delle singole controparti, il peggioramento della posizione competitiva delle controparti, l'eventuale cattiva gestione delle imprese o delle controparti affidate, il livello di indebitamento delle famiglie ed altri fattori esterni quali i requisiti legali e regolamentari. Al riguardo, si evidenzia che nel modello di <i>business</i> dell'Emittente la concessione di prestiti alla clientela non costituisce l'attività prevalente. Ciò premesso, si segnala che gli indicatori relativi alla qualità del credito sono determinati esclusivamente a livello di Gruppo. Per completezza, si fa presente altresì, che non vengono pubblicati dati sulla qualità del credito specificamente riferiti all'Emittente.</p> <p><u>Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati</u>: Banca Aletti negozia contratti derivati su un'ampia varietà di prodotti, quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi/indici azionari, <i>commodities</i> e diritti di credito, sia con controparti istituzionali, <i>ivi</i> inclusi <i>broker</i> e <i>dealer</i>, banche commerciali, banche di investimento, fondi e altri clienti istituzionali, sia con altri clienti non istituzionali del Gruppo Banco Popolare. Tali operazioni espongono la Banca al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto, quando Banca Aletti vanta ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte. Tuttavia sono preferite le controparti di mercato con le quali sono attivi accordi di prestazione di collaterale, con particolare riferimento agli ISDA - <i>Credit Support Annex</i>, al fine di ridurre significativamente il rischio di credito. Al 31 dicembre 2015, le posizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi facenti capo a Banca Aletti sono pari a 482.573 unità, per un valore netto complessivo (<i>fair value</i>), pari a -5.366.506 migliaia di Euro, pari alla differenza tra il <i>fair value</i> positivo (3.138.857 migliaia di Euro) e il <i>fair value</i> negativo (-8.505.363 migliaia di Euro). Con riferimento alle posizioni in strumenti derivati di cui sopra, si rappresenta che la Banca detiene contratti derivati finanziari "over the counter" (il cui rischio di adempimento della controparte grava sull'Emittente) con finalità di negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2015 i derivati finanziari "over the</p>	

counter” detenuti dall’Emittente evidenziano un valore positivo complessivo pari a 2.703.570 migliaia di Euro ed un valore negativo complessivo pari a 2.644.738 di Euro. Si evidenzia che l’Emittente svolge la funzione di controparte di operazioni in derivati OTC per la capogruppo ed anche per le altre società del proprio Gruppo di appartenenza, con l’assunzione del rischio di controparte connesso alle stesse.

Rischio di concentrazione: strettamente connesso al rischio di credito, se non addirittura da considerare una sua componente, è il “rischio di concentrazione” che deriva da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse o del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartengono alla medesima area geografica. La valutazione delle possibili perdite in cui la Banca potrebbe incorrere, derivanti dall’inadempimento della controparte, relativamente alla singola esposizione creditizia e al complessivo portafoglio degli impieghi è un’attività intrinsecamente incerta dipendente da molti fattori. Al riguardo, si precisa che l’esposizione dell’Emittente nei confronti della Capogruppo Banco Popolare, al 31 dicembre 2015, ammonta a 10.792 milioni di Euro (a fronte di un attivo totale pari ad Euro 17 miliardi), con ponderazione nulla per effetto delle esenzioni ai sensi dell’ art. 400 del CRR in quanto riferita a rapporti con società del Gruppo. Tale esposizione è composta, per un ammontare pari ad milioni di Euro da concessione di crediti (di cui 7.450 milioni di euro attraverso la sottoscrizioni di obbligazioni emesse in via riservata dalla Capogruppo) e per un importo pari a 2.156 milioni di Euro da attività finanziarie costituite da contratti derivati “over the counter” ed obbligazioni emesse dalla Capogruppo rivenienti dall’attività svolta da Banca Aletti sul mercato secondario. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, emerge che l’operatività attuale dell’Emittente e quella futura è condizionata in modo significativo da rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate. Alla data della presente Nota di Sintesi, si ritiene che la posizione finanziaria dell’Emittente è tale da permettere l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dall’emissione degli Strumenti Finanziari.

Rischio connesso al rating di tipo speculativo assegnato all’Emittente: il merito di credito dell’Emittente viene misurato, *inter alia*, attraverso il rating assegnato da alcune delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE. L’eventuale deterioramento del rating dell’Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato ovvero dei problemi connessi con il quadro economico nazionale. Si segnala che in data 19 maggio 2014 *Fitch Ratings* ha iniziato a pubblicare i rating di Banca Aletti. Al riguardo, si segnala che i rating assegnati all’Emittente dalla suddetta agenzia rientrano nella categoria dei giudizi speculativi.

Rischio relativo agli esiti degli accertamenti ispettivi da parte della CONSOB: in data 22 maggio 2014 la Consob ha avviato nei confronti di Banca Aletti una verifica ispettiva ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o il “TUF”). Nel corso delle verifiche, gli ispettori hanno richiesto l’esibizione della documentazione e hanno formulato richieste attinenti all’oggetto dell’incarico. La Banca ha messo a disposizione dei funzionari Consob la documentazione e ha fornito note di risposta alle richieste. In data 28 novembre 2014 sono terminati gli accertamenti ispettivi presso la Banca. Con lettera datata 10 luglio 2015, detta Autorità di Vigilanza ha fatto pervenire le risultanze in merito agli accertamenti ispettivi effettuati presso l’Emittente effettuando un richiamo di attenzione su alcune aree di miglioramento, come di seguito dettagliate. In particolare, Consob, ha richiamato l’attenzione di Banca Aletti su alcune aree di miglioramento relative all’attività di strutturazione e distribuzione di prodotti di propria emissione, nell’ambito della prestazione di servizi di investimento, con specifico riguardo ai seguenti aspetti: (i) - identificazione del *target* di clientela (*target market*); (ii) fase di strutturazione (*product design*); (iii) processo di *pricing* dei *certificates*; (iv) processo di verifica (*product testing*); (v) processione di revisione (*review process*).

L’Autorità di Vigilanza ha chiesto dunque che l’Organo Amministrativo di Banca Aletti adotti dedicate e tempestive iniziative correttive volte al superamento dei profili di attenzione riscontrati nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e che gli interventi che la Banca è tenuta ad effettuare siano completati in una tempistica ragionevolmente contenuta. Consob ha chiesto, altresì, di

trasmettere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, aggiornamenti periodici con cadenza semestrale con riguardo agli interventi migliorativi che la Banca è tenuta ad effettuare. In data 15 settembre 2015 e in data 13 aprile 2016, come richiesto dall'Autorità di Vigilanza, la Banca ha effettuato i primi due riscontri alle richieste di aggiornamento periodico dell'Autorità di Vigilanza, corredate dalle osservazioni del Collegio Sindacale e del Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità.

Rischio connesso al possibile mutamento del soggetto di controllo dell'Emittente: in data 23 marzo 2016, previa approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi, la Capogruppo Banco Popolare e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di realizzare un'operazione di fusione da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni che svolgerà, al contempo, la funzione di banca e di *holding* capogruppo con funzioni operative nonché di coordinamento e di direzione unitaria su tutte le società appartenenti al nuovo gruppo.

Rischio relativo all'esposizione nei confronti del debito sovrano: al 31 dicembre 2015, Banca Aletti risulta esposta nei confronti del debito sovrano dell'Italia. L'esposizione nei confronti del debito sovrano dell'Italia dall'Emittente al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente, in termini di valori di bilancio, a 1.628.721 migliaia di Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 700.233 migliaia di Euro) e rappresenta il 22,97% del totale attività finanziarie al 31 dicembre 2015. Circa il 99% dell'esposizione complessiva è rappresentata da titoli di debito con scadenza entro l'anno 2016. Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie: le attività dell'Emittente sono soggette a specifiche regolamentazioni nazionali ed europee relative al settore di appartenenza. La normativa applicabile alle banche, cui l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui gli istituti di credito possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e la solidità degli stessi, limitandone l'esposizione al rischio. La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali, le quali, in ottica prospettica, potrebbero condizionare negativamente l'operatività della Banca, comportando un incremento dei costi operativi e/o provocando effetti negativi sulla situazione economica e patrimoniale della stessa.

A partire dal 1° gennaio 2014, parte della normativa di vigilanza a livello europeo è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III (recepite dalla Direttiva 2013/36 UE, c.d. CRD IV, e dal Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR), principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di *policy* e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ("**BRRD**"), pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero

per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "*bail-in*", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle obbligazioni, nonché la conversione in titoli di capitale delle stesse, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima di tale data. Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del "*bail-in*", si rinvia al fattore rischio denominato "*Rischio connesso all'utilizzo del bail-in*" contenuto nell'Elemento D.6 della presente Nota di Sintesi. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. In più, la Direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* o "*DGSD*") ha istituito lo schema unico di garanzia dei depositi. Tale nuovo meccanismo di finanziamento è anch'esso basato su contribuzioni *ex-ante* (come il Fondo di risoluzione unico). Le novità normative sopra descritte hanno un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo Banco Popolare, in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. In generale, nonostante l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti descritto nel presente paragrafo, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

Rischio di mercato: è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, causato da fluttuazioni delle variabili di mercato o per il verificarsi di fattori che compromettono la capacità di rimborso dell'emittente di tali strumenti (spread di credito), che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.

Rischio operativo: il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dal non corretto funzionamento delle procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Rischio di liquidità: è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Un deterioramento della liquidità dell'Emittente potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente. Al riguardo si rappresenta che la gestione della liquidità relativa all'Emittente viene effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo Banco Popolare. Pertanto, la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità della Capogruppo di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti e non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, ovvero da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria e all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico: la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui la Banca opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità e sulla solidità patrimoniale dello stesso.

		<p>Infine, si segnala che la Banca Centrale Europea (“BCE”) nel corso dell’esercizio 2014 ha eseguito, a livello globale, un <i>Comprehensive Assessment</i> e, nello specifico, un esame dei rischi e della qualità degli <i>asset</i> iscritti nel bilancio delle banche (c.d. <i>asset quality review</i>) nonché uno stress test. Tale attività trova legittimazione nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio (ossia il regolamento istitutivo dell’Unione Bancaria) ed è stata condotta nei confronti dei principali istituti bancari europei, tra cui il Banco Popolare, capogruppo del Gruppo di cui fa parte Banca Aletti.</p> <p><u>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso:</u> alla data della presente Nota di Sintesi, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell’Emittente in relazione all’attività caratteristica dallo stesso svolta. In particolare, tali procedimenti si riferiscono prevalentemente ad azioni revocatorie ed a reclami della clientela per l’attività di intermediazione in strumenti finanziari.</p> <p><u>Rischio connesso agli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati presso l’Emittente dalla Guardia di Finanza:</u> si segnala che, a conclusione di un controllo sull’operatività in <i>single stock future</i> del 2010, la Guardia di Finanza di Milano in data 6 ottobre 2015 ha notificato un processo verbale di constatazione nel quale contesta che tre operazioni configurerebbero abuso di diritto. Secondo i verificatori tali operazioni, pur formalmente su <i>futures</i>, avrebbero in realtà la sostanza economica del prestito titoli e risponderebbero alla finalità – perseguita dalla presunta controparte non residente – di eludere l’applicazione delle ritenute sui dividendi delle azioni italiane costituenti il sottostante dei <i>futures</i>. Gli aspetti rilevati dalla Guardia di Finanza in tale sede, sono analoghi a quelli che la Guardia di Finanza formulò nel 2013 con riferimento ai periodi d’imposta dal 2005 al 2009 e che l’Agenzia delle Entrate in sede di adesione fece propri solo parzialmente, rideterminandone il contenuto con fondamentali cambiamenti. A norma dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, la Direzione Regionale Lombardia (“DRE”), Ufficio Grandi Contribuenti, funzionalmente competente, in data 28 ottobre 2015 ha notificato alla Banca un questionario in cui, facendo proprie in via preliminare le conclusioni della Guardia di Finanza, ha richiesto di fornire chiarimenti in merito alle operazioni contestate. A tal riguardo, l’Emittente ha depositato nei termini la risposta, per dimostrare che le operazioni non sono state effettuate al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali e per evidenziare l’infondatezza, erroneità e assoluta carenza probatoria della tesi della Guardia di Finanza, come già emerso nell’adesione del 2014.</p> <p>La DRE, alla luce dei chiarimenti forniti, ha rivisto la pretesa impositiva derivante dalle contestazioni contenute nel processo verbale di constatazione, valutando abusiva una sola delle operazioni contestate. In coerenza con il nuovo convincimento, la DRE in data 25 febbraio 2016 ha emesso gli avvisi di accertamento (prot.2016/39542 e 2016/39543) con il quale ha richiesto il versamento di: (i) Euro 9.870 a titolo di IRAP, oltre sanzioni per euro 5.922 e interessi per euro 1.624,09; e (ii) Euro 5.944 a titolo di ritenute, oltre a sanzioni per euro 4.508 e interessi per euro 978,07.</p> <p>Al riguardo, la Banca, pur convinta della correttezza e della legittimità anche fiscale del proprio operato, per mere valutazioni di economicità ha valutato preferibile rinunciare a proporre ricorso, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un terzo, come previsto dall’art. 15 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. A tal fine, la Banca ha dunque pagato prima che decorressero i termini per impugnare gli avvisi, il complessivo importo di Euro 21.917,91, comprensivo di imposte, sanzioni, interessi, e spese di notifica ed ha chiuso la vicenda relativa alle predette irregolarità.</p>
<p>D.6</p>	<p>Principali rischi connessi all’investimento nei Certificati</p>	<p><u>Rischi connessi alla complessità dei Certificati:</u> i Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti <i>retail</i>. In generale, l’investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità</p>

degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Rischio di credito per l'investitore: è il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori. Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione - incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e, in particolare, al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio") del suddetto Documento di Registrazione.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati: il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei Certificati è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia. Banco Popolare Società Cooperativa, società a capo del Gruppo a cui appartiene l'Emittente, non garantisce i pagamenti dovuti da quest'ultimo in relazione ai Certificati.

Rischio di perdita del capitale investito: l'investitore potrà incorrere, a scadenza, in una perdita parziale [in caso di Certificati Autocallable Step Plus: o totale] del capitale investito qualora il Valore Finale del sottostante sia inferiore o uguale [al [%]%/in caso di emissioni multiple: alla percentuale indicata, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato] del relativo Valore Iniziale (Livello Barriera). Tale perdita sarà pari alla variazione percentuale negativa del Sottostante registrata durante la vita del Certificato [in caso di Certificati Autocallable Step Plus: e potrà essere integrale qualora il Valore Finale del Sottostante sia pari a zero] [in caso di Certificati Autocallable Step: ridotta di una percentuale pari al Rimborso Minimo Garantito [del [%]%/al [%]%/in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella - Allegato]. Nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia pari a zero, l'investitore otterrà il rimborso di una percentuale del capitale investito pari al Rimborso Minimo Garantito]. [Occorre considerare che nell'ipotesi di Certificati di tipo Non Quanto con Sottostante denominato in una valuta diversa dall'Euro, l'Importo di Liquidazione risulta influenzato dall'andamento del relativo tasso di cambio, come specificato nell'apposito fattore di rischio. In particolare, un andamento sfavorevole del tasso di cambio potrà comportare una perdita del capitale investito anche ulteriore rispetto a quanto sopra rappresentato ma in nessun caso maggiore del capitale investito.]

Rischio di cambio per i Certificati non Quanto: per i Certificati non Quanto, il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'andamento del tasso di cambio concorre a determinare tutti gli importi dovuti dai Certificati, sia gli eventuali importi legati alla presenza di Coupon non Condizionati sia l'Importo di Liquidazione in caso di rimborso anticipato o di rimborso a scadenza, in quanto tali importi dipenderanno anche dal valore che assume il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro. Di conseguenza, un eventuale deprezzamento della valuta del Sottostante nei confronti dell'Euro, comporterà una riduzione degli importi di pagamento dovuti, potendo comportare anche una perdita del capitale investito.]

Rischio connesso al Livello Barriera: qualora a scadenza il valore del Sottostante sia inferiore o uguale al Livello Barriera, ossia il [%] del Valore Iniziale del Sottostante, l'investitore partecipa alla perdita di valore del Sottostante registrata durante la vita dei Certificati [nel caso di Autocallable Step:, con un Rimborso Minimo Garantito a Scadenza del [%]]. Quindi, più elevato è il Livello Barriera stabilito dall'Emittente, maggiore sarà la probabilità di un'esposizione alla performance negativa del Sottostante, che potrebbe comportare la perdita di una parte o dell'intero capitale originariamente investito. [nel caso degli Autocallable Step: inoltre, maggiore è la Barriera, minore sarà il Rimborso Minimo Garantito a Scadenza e minore sarà l'Importo di Liquidazione a scadenza, a parità di altre condizioni, nel caso in cui il

valore del Sottostante sia inferiore al Livello Barriera].

[Rischio relativo alla Cedola Finale Plus pari a zero: essendo prevista una Cedola Finale Plus pari allo 0%, il Certificato rimborserà unicamente il Valore Nominale di Euro [•], senza alcuna maggiorazione nell'ipotesi in cui il Valore Finale [del Sottostante]/[in caso di Certificati su Basket Worst Of: dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale] sia compreso tra il Livello Barriera corrispondente al [•]% del Valore Iniziale del Sottostante e il Livello del Sottostante per il Rimborso, ossia il [•]% del Valore Iniziale.]

[Rischi connessi ai Certificati su Basket Worst Of: l'investitore deve tenere presente che sarà sufficiente che il valore di una sola delle attività finanziarie componenti il Basket sia inferiore ai livelli di riferimento (Livello del Sottostante per il Rimborso o Livello Barriera) per incorrere in una perdita del capitale investito; viceversa, per ottenere un rendimento positivo dal Certificato, sarà necessario che i Valori del Sottostante per il Rimborso Anticipato o i Valori Finali di tutte le attività finanziarie componenti il Basket siano superiori ai rispettivi livelli di riferimento (Livello del Sottostante per il Rimborso o Livello Barriera).

Pertanto, più è elevato il numero delle attività finanziarie che compongono il Basket, minore è la probabilità che si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* - che conferisce il diritto al pagamento di un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della Cedola *n-esima* -, maggiore è la possibilità di registrare una perdita del capitale investito a scadenza (sul punto, si rinvia al successivo "Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket", che segue).]

Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato: nell'ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati scadono anticipatamente e l'investitore non avrà diritto a ricevere tutti i Coupon non Condizionati previsti in caso di mancato rimborso anticipato] [ovvero] gli importi eventualmente più elevati previsti in caso di rimborso successivo, a partire dalla data in cui si verifica tale evento, e vedrà ridotto l'orizzonte temporale dell'investimento. Non vi è inoltre alcuna certezza che la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello dei Certificati anticipatamente rimborsati. Pertanto, nell'assumere la propria decisione in merito alla sottoscrizione dei Certificati, l'investitore dovrà tenere in debita considerazione l'orizzonte temporale del proprio investimento.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in": in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la BRRD) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il

pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi inclusi le obbligazioni *senior* ed i certificati;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi inclusi le obbligazioni *senior* ed i certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza: qualora l'investitore intenda vendere i Certificati da emettersi nell'ambito del Programma, prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche o l'assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati

(“Rischio di Liquidità”);

- la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato (“Rischio di prezzo”);
- la presenza di costi/commissioni (“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati”, e “Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione”).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

Rischio di liquidità: è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione. [Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l’ammissione alla quotazione per i Certificati con provvedimento n. [•] del [•].] [L’Emittente [ha richiesto]/[richiederà], entro la data di emissione,] l’ammissione dei Certificati, [alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.] [e] / [alla negoziazione] [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [presso internalizzatori sistematici]. L’ammissione alla [quotazione] [negoziazione] non costituisce una garanzia di un elevato livello di liquidità.]

Si precisa che nel caso di quotazione presso il mercato SeDeX / [negoziazione] [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [presso internalizzatori sistematici], l’Emittente esercita altresì funzioni di *specialista*.

[[Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi [a quotazione]/[a negoziazione] entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall’investitore all’Emittente. Banca Aletti comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.aletticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sua sede legale e contestualmente trasmesso alla CONSOB.]

[In caso di Certificati per i quali vi sia un’Offerta seguita da ammissione a quotazione o negoziazione: L’Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni, nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell’investitore. Pertanto, sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere i Certificati prima dell’inizio delle negoziazioni.]]

[Infine, laddove, nel corso del Periodo di Offerta, l’Emittente proceda alla chiusura anticipata dell’offerta, una riduzione dell’ammontare complessivo della stessa può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati, in particolar modo per quelli che saranno quotati su mercati regolamentati.]

Rischio di Prezzo: l’investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni. Di conseguenza, l’eventuale prezzo ricevuto per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato. La riduzione del valore delle opzioni può essere riconducibile (i) all’andamento del prezzo del Sottostante, alla volatilità, ovvero alle oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati, [(iii) alla correlazione tra i Sottostanti nei casi di Basket di Attività Sottostanti], (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario, [nonché, salvo eccezioni, (v) ai pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all’Attività Sottostante azionaria]. Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati: il Prezzo di Emissione comprende costi/commissioni per un importo aggregato pari a [•]; per maggiori dettagli sui costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione dei Certificati, si rinvia all’Elemento E.7 della presente Nota di Sintesi]. Tali commissioni e oneri, mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, il prezzo di acquisto/vendita dei Certificati, in sede di successiva negoziazione, risulterà quindi inferiore al Prezzo di Emissione, in misura pari a tali

costi e oneri, fin dal giorno successivo all'emissione stessa.]

Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione: L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione] e laddove l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso economico per l'investitore. In tal caso, l'investitore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto a tal fine dall'Emittente e disponibile sul sito internet dello stesso.

[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione dei Certificati: si segnala che sono previsti costi/commissioni ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione dei Certificati. L'importo di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento dei Certificati.]

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante: il valore dei Certificati dipende fondamentalmente dal valore assunto dal Sottostante a scadenza ovvero alle date di rimborso anticipato che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, operazioni societarie, distribuzione dei dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative). Occorre considerare che i dati storici relativi all'andamento delle Attività Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

In particolare, variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei certificati, aumentando la probabilità che alle date di rimborso anticipato ovvero alla scadenza rimborsi almeno il capitale investito.

[Rischio relativo ai Basket di attività finanziarie: l'investitore deve tenere presente che nel caso in cui il Sottostante sia costituita da un basket di attività finanziarie, il valore del Certificato dipende dal valore di ognuna di esse. [In caso di Basket Performance dipendono anche dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività finanziaria che compone il Basket, in quanto il valore del Basket per la determinazione dell'Importo di Liquidazione viene calcolato come media ponderata dei valori delle singole attività finanziarie che compongono il Basket.] [In caso di Basket Worst Of, a fine della determinazione del sottostante rilevante, si farà ricorso al criterio del c.d. *worst-of*, ossia si utilizzerà il componente il Basket con la peggiore variazione percentuale rispetto al Valore Iniziale. In particolare, quante più sono le attività finanziarie che compongono il Basket, tanto maggiore è il numero di attività finanziarie che devono soddisfare la condizione che determina un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della cedola, durante la vita del Certificato e a scadenza. L'applicazione del criterio del *worst of* nella selezione del componente il Basket da considerare ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non permette all'investitore di beneficiare di un eventuale andamento maggiormente positivo degli altri componenti il Basket.]]

[Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket: in caso di Certificati emessi a valore su di un basket di attività finanziarie il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. In particolare, più la correlazione è negativa, tanto minore la probabilità che possa verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* ovvero il pagamento di un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della Cedola Finale.]

[Rischio relativo alle modalità di determinazione del Valore del Sottostante: Il Valore del Sottostante per la determinazione degli importi pagabili in relazione ai Certificati è determinato come [[media], [valore massimo], [valore minimo] di più rilevazioni]. In tale caso il valore del Sottostante risentirà dell'andamento del Sottostante su un periodo più esteso].

[Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione Finale o del Giorno di Valutazione *n-esimo* con le date di stacco di dividendi azionari: nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un titolo azionario, un Indice azionario ovvero un ETF azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale o il Giorno di Valutazione *n-esimo* possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero

ad uno o più dei titoli che compongono l'Indice azionario sottostante. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti.]

[Rischio relativo ai future ed agli indici di future di commodity: con riferimento ai Sottostanti costituiti da *future* ovvero indici di *future di commodity*, l'investitore deve tenere presente che lo *sponsor* di tali indici deve considerare, nel calcolo degli stessi, la sostituzione periodica dei *future* sottostanti (c.d. *roll-over*), e la conseguente rettifica del loro valore, oltre ai costi conseguenti a tale attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *future* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.]

[Rischio connesso agli ETF: qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF), sia come singola Attività Sottostante, che come componente del Basket, l'investitore deve considerare che i Certificati sono esposti ai rischi specifici connessi a tali strumenti finanziari. Inoltre, gli ETF c.d. *overperforming* saranno amministrati in modo da replicare, con risultati migliori, una attività di riferimento, ma non vi è alcuna garanzia che la società di gestione dell'ETF riesca a raggiungere una performance superiore a quella dell'attività sottostante. In generale, gli ETF *overperforming* sono prodotti più rischiosi rispetto agli ETF a gestione c.d. passiva. Ove l'ETF sia puramente azionario il potenziale rischio di perdita di valore è da considerarsi più elevato rispetto agli ETF che abbiano come attività di riferimento strumenti finanziari meno rischiosi in termini di rapporto rischio - rendimento (quali, ad esempio, le obbligazioni). Inoltre, i fondi su determinati regioni o stati, settori produttivi, merci presentano una maggiore rischiosità rispetto a quelli diversificati e sono sensibili ad eventi o oscillazioni di valore che possano incidere sull'attività di riferimento che tendono a replicare (per esempio, agli eventi politici in caso di ETF su di uno stato o valuta, ovvero le crisi di settore nel caso di ETF che replicano il valore delle merci). Nel caso in cui l'ETF non sia quotato in mercati dell'Unione Europea, il relativo prezzo di riferimento potrà essere espresso in una valuta diversa dall'Euro. In questo caso, si dovrà altresì considerare il rischio di cambio. Infine, l'investitore deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la società che amministra gli ETF effettua una gestione passiva, che si limita a replicare l'andamento dell'attività di riferimento. Ove tale attività di riferimento dovesse avere un andamento particolarmente negativo, non si può escludere che il valore dell'ETF sia azzerato. Inoltre, gli ETF che riproducono la performance del benchmark con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del benchmark; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il benchmark, con ripercussioni negative sulla performance dell'ETF. In caso di ETF che utilizzano swap per la replica sintetica del benchmark vi è la possibilità che la controparte swap fallisca. Nel caso di ETF che replicano il *benchmark* tramite le cosiddette tecniche di *sampling*, e che quindi non replicano il *benchmark* né fisicamente, né sinteticamente tramite swap, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o essere costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del benchmark. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del *benchmark*.]

[Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi: i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. I Certificati non danno diritto a percepire interessi ovvero dividendi. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

[Rischio di conflitti di interesse: i soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

(a) *Coincidenza dell'Emittente con [l'Agente per il Calcolo,] / [con il Soggetto Collocatore] / [con il Responsabile del Collocamento]*

[L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo] [e in qualità di Responsabile del Collocamento]; [L'Emittente si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono

		<p>titoli di propria emissione]. /[[L'Emittente potrà operare in qualità di Soggetto Collocatore; in tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.]</p> <p><i>[(b) Coincidenza dell'Emittente con lo specialista:</i> l'Emittente è specialista ovvero specialista solo in denaro per i Certificati ammessi alla [quotazione presso Borsa Italiana S.p.A.] [negoiazione sul sistema multilaterale di negoziazione [•]] [negoiazione presso l'internalizzatore sistematico [•]]. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.]</p> <p><i>(c) Rischio di operatività sul Sottostante:</i> l'Emittente, o altre società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.</p> <p><i>[(d) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori:</i> la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.]</p> <p><i>[(e) Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori:</i> [l'attività dei Soggetti Collocatori [•][...]]/[del Soggetto Collocatore [•]], in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.]</p> <p><u>Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato:</u> al verificarsi degli Sconvolgimenti di Mercato è previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato.</p> <p><u>Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti relativi al sottostante:</u> nel caso di eventi rilevanti relativi al Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante stesso. In particolare le rettifiche avranno luogo nei casi previsti secondo criteri volti a fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati.</p> <p><u>Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati:</u> Non è previsto che i Certificati siano oggetto di <i>rating</i>, ossia non vi è disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.</p> <p><u>Rischio connesso all'eventuale ritiro dell'Offerta:</u> l'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, per l'investitore verrebbe meno la prospettiva di beneficiare dell'eventuale rendimento positivo dei Certificati.</p> <p><u>Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione:</u> In caso di mancata quotazione dei Certificati l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Sottostante.</p> <p><u>Rischio di cambiamento del regime fiscale:</u> gli importi di liquidazione potranno essere gravati da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del Prospetto di Base. L'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.</p>
SEZIONE E - OFFERTA		
E2b	Ragioni dell'Offerta ed	I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati descritti nella presente Nota di Sintesi saranno utilizzati dall'Emittente ai fini dell'esercizio della propria attività

	<i>impiego dei proventi</i>	statutaria.
E3	<i>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</i>	<p>[L'Offerta è subordinata alla condizione della previa ammissione [a quotazione sul mercato SEDEX dei Certificati da parte di Borsa Italiana S.p.A.][alla negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione [•] [alla negoziazione presso l'internalizzatore sistematico [•]]]Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi [a quotazione]/[a negoziazione] entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.aleticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sua sede legale e contestualmente trasmesso alla CONSOB.] [L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione, vale a dire [•].</p> <p>L'ammontare totale dell'Offerta è pari a [•].</p> <p>La durata del Periodo d'Offerta va dal [•] al [•].</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'Offerta dandone apposita comunicazione mediante Avviso e, in ogni caso, procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta. L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell'Emittente, mutate condizioni di mercato o raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, dandone apposita comunicazione. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente nonché in forma stampata.</p> <p>Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un conto custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'Offerta.</p> <p>[Il collocamento sarà effettuato [in sede [e]]/[fuori sede [e]]/[avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento <i>on-line</i>)]</p> <p>[[II]/[i] Soggett[o]/[i] Collocator[e]/[i] [è]/[sono][•][...].]</p> <p>Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete [del]/[dei] [Soggett[o]/[i] Collocator[e]/[i], debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non potranno essere soggette a condizioni.]</p> <p>[L'efficacia della sottoscrizione dei Certificati è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti in cui è effettuata. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Soggetto Collocatore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].]</p> <p>[Per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, [all'investitore non è riconosciuto il diritto di recesso.]/[l'investitore dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. L'efficacia della sottoscrizione è sospesa durante la decorrenza di tale termine. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza è [•]].]</p>

E4	<i>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi gli interessi confliggenti</i>	I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e [nel collocamento [e/o] [nella quotazione] dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. In particolare, la sussistenza del conflitto di interessi può essere legata alla coincidenza dell'Emittente [con l'Agente per il Calcolo] / [con il Soggetto Collocatore] / [con il Responsabile del Collocamento] ovvero / [con lo specialista]. Inoltre, il conflitto di interessi potrebbe essere connesso al fatto che l'Emittente o le società del Gruppo possono trovarsi ad operare sul Sottostante [oppure a coincidere con i soggetti collocatori, che per tale attività percepiscono una commissione].
E7	<i>Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente</i>	Il Prezzo di Emissione include commissioni e oneri complessivamente pari a [•], così ripartiti: commissioni di collocamento pari a [•], commissioni di strutturazione pari a [•] e costi per la gestione di oneri legati alla gestione del rischio finanziario pari a [•]. [Sono previste commissioni, ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione, pari a [•]].

Allegato - Tabella

Codice ISIN	Data di Scadenza	Giorno di Valutazione Finale	Soglia del Sottostante per il Rimborso	Cedola <i>n-esima</i>	Cedola Finale	Barriera	[Cedola Finale Plus]	[Rimborso Minimo Garantito]	[Valore Iniziale del Sottostante]	[Giorno/i di Rilevazione all'Emissione]	Sottostante
(Elemento C.1)	(Elemento C.16)	(Elemento C.16)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.19)	(Elemento C.19)	(Elemento C.20)

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

In riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione incluso mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In riferimento agli strumenti finanziari, si rinvia al Capitolo 2 della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base). In particolare, si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente tale capitolo al fine di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto dei Certificati.

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 maggio 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0041297/16 del 6 maggio 2016.

Il Documento di Registrazione ed i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, presso la Borsa Italiana S.p.A., e sono altresì consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.aletticertificate.it al seguente collegamento: http://aletticertificate.it/media/Documento_di_registrazione.pdf.

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**1. PERSONE RESPONSABILI**

Per le informazioni sulle persone responsabili della presente Nota Informativa e le connesse dichiarazioni di responsabilità si rinvia alla Sezione I del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma denominato "Autocallable Step" e "Autocallable Step di Tipo Quanto" e "Autocallable Step Plus" e "Autocallable Step Plus di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni del Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione incluso mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto dei Certificati alla luce di tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché nelle relative Condizioni Definitive.

I rinvii a sezioni, capitoli, paragrafi si riferiscono alle sezioni, ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa.

Ove non diversamente specificato, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati di Tipo Quanto.

2.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

In generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.2 Rischio di credito per l'investitore

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori. All'investitore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi di condizioni che li determinerebbero.

Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione - incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e, in particolare, al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio") del suddetto Documento di Registrazione.

2.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Banco Popolare Società Cooperativa, società a capo del Gruppo a cui appartiene l'Emittente, non garantisce i pagamenti dovuti da quest'ultimo in relazione ai Certificati.

2.4 Rischio di perdita del capitale investito

L'investitore potrebbe incorrere, a scadenza, in una perdita parziale del capitale investito qualora il Valore Finale sia inferiore o uguale al Livello Barriera. Tale perdita sarà pari alla *performance* negativa del sottostante a cui va sommato, limitatamente ai Certificati Autocallable Step, il Rimborso Minimo Garantito che ne riduce l'entità. Nel caso in cui il sottostante si azzeri, l'investitore otterrà il rimborso di una percentuale del capitale investito pari al Rimborso Minimo Garantito.

Con riferimento ai Certificati Autocallable Step Plus, che non prevedono il Rimborso Minimo Garantito, nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia pari a zero, l'investitore subirà la perdita dell'intero capitale originariamente investito.

Occorre considerare che nell'ipotesi di Certificati di tipo Non Quanto con Divisa di Riferimento diversa dall'Euro, l'Importo di Liquidazione risulta influenzato dall'andamento del tasso di cambio, come specificato nell'apposito fattore di rischio.

2.5 Rischio di cambio per i Certificati non Quanto

Per i Certificati non Quanto, il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'andamento del tasso di cambio tra la valuta di denominazione del Sottostante e l'Euro concorre a determinare l'Importo di Liquidazione in quanto tale importo dipenderà anche dal valore che assume il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro. Di conseguenza, un eventuale deprezzamento della Divisa di Riferimento del Sottostante nei confronti dell'Euro, comporterà una riduzione degli importi di pagamento dovuti.

2.6 Rischio connesso al Livello Barriera

La Barriera indica la percentuale che, moltiplicata per il Valore Iniziale, individua il Livello Barriera sulla base del quale verrà definito il rimborso a scadenza. In particolare, se a scadenza il valore del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Barriera, l'investitore partecipa alla perdita di valore del Sottostante, con un Rimborso Minimo Garantito a Scadenza nel caso di Autocallable Step. Più elevato è il Livello Barriera stabilito dall'Emittente, maggiore sarà la probabilità di un'esposizione alla *performance* negativa del Sottostante, che potrebbe comportare la perdita di una parte o dell'intero capitale originariamente investito. Nel caso degli Autocallable Step, inoltre, la Barriera definisce il Rimborso Minimo Garantito a Scadenza, essendo quest'ultimo il complemento a 100% della Barriera. Maggiore è la Barriera, minore è il Rimborso Minimo Garantito a Scadenza, minore è l'Importo di Liquidazione a scadenza, a

parità di altre condizioni, nel caso in cui il valore del Sottostante sia inferiore al Livello Barriera.

2.7 Rischio relativo alla possibilità che la Cedola Finale Plus sia uguale a zero

L'Emittente può stabilire, indicandolo nelle Condizioni Definitive, che la Cedola Finale Plus sia pari a 0%. Nell'ipotesi in cui sia prevista una Cedola Finale Plus pari allo 0% e il Valore Finale del Sottostante - ovvero, in caso di Certificati su Basket Worst Of, dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale - sia compreso tra il Livello Barriera e il Livello del Sottostante per il Rimborso, il Certificato rimborserà unicamente il Valore Nominale, senza alcuna maggiorazione.

2.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato

Nell'ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati scadono anticipatamente e l'investitore non avrà diritto a ricevere tutti gli eventuali Coupon non Condizionati previsti in caso di mancato rimborso anticipato ovvero gli importi eventualmente più elevati previsti in caso di rimborso successivo, a partire dalla data in cui si verifica tale evento e vedrà ridotto l'orizzonte temporale dell'investimento. Non vi è alcuna assicurazione che la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello dei Certificati anticipatamente rimborsati. Pertanto, nell'assumere la propria decisione in merito alla sottoscrizione dei Certificati, l'investitore dovrà tenere in debita considerazione l'orizzonte temporale del proprio investimento.

2.9 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "**BRRD**") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "*bail-in*" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi inclusi le obbligazioni *senior* ed i certificati;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi inclusi le obbligazioni *senior* ed i certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.10 Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza

Qualora l'investitore intenda vendere i Certificati da emettersi nell'ambito del Programma, prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche o l'assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (*"Rischio di Liquidità"*);
- la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato (*"Rischio di prezzo"*);
- la presenza di costi/commissioni (*"Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati"* e *"Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione"*).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

2.11 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Emittente richiederà l'ammissione dei Certificati alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. o alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e presso internalizzatori sistematici, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, del relativo provvedimento di ammissione alla quotazione presso il mercato SeDeX, sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, a seconda dei casi.

L'Emittente, in ogni caso, non garantisce che i Certificati verranno ammessi a quotazione o negoziazione.

Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi a quotazione o alla negoziazione entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.aleticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sua sede legale e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L'ammissione alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. ovvero alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici non costituisce una garanzia di un elevato livello di liquidità.

Si precisa che, nel caso di quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. o di negoziazione degli stessi su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici, l'Emittente esercita altresì funzioni di specialista o di specialista solo in denaro. Ai sensi dell'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, non sono previsti obblighi di *spread* (differenziale massimo tra quotazione denaro e quotazione lettera) relativamente ai Certificati. Tale circostanza può avere impatto negativo sul prezzo ottenibile in fase di smobilizzo dell'investimento e dunque sulla liquidità del titolo.

Inoltre, si segnala che l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni, secondo le modalità descritte nel Paragrafo 6.3 ("*Operazioni sul mercato secondario*") della presente Nota Informativa. Pertanto, sussiste il rischio che l'Investitore possa trovarsi nell'impossibilità di rivendere i Certificati prima della data di inizio delle negoziazioni.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati, in particolar modo per quelli che saranno quotati su mercati regolamentati.

2.12 Rischio di Prezzo

L'investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni. Di conseguenza, l'eventuale prezzo ricevuto per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato.

La riduzione del valore delle opzioni può essere riconducibile (i) all'andamento del prezzo delle Attività Sottostanti, alla volatilità, ovvero alle oscillazioni attese del corso delle Attività Sottostanti, (ii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati, (iii) alla correlazione tra i Sottostanti nei casi di Basket di attività finanziarie, (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (v) ai pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'Attività Sottostante azionaria. Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 4.1.2 della presente Nota Informativa ("*Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati*") che segue, in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore del Certificato.

2.13 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati

Il Prezzo di Emissione dei Certificati potrebbe comprendere delle commissioni corrisposte dall'Emittente al/ai Soggetto/i Collocatore/i, e/o delle commissioni di strutturazione e/o altri oneri legati alla gestione del rischio finanziario (costi di *hedging*) a favore dell'Emittente. Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi/commissioni può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del Certificato e del profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni. Tali commissioni e oneri, mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, il prezzo di acquisto/vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione risulterà quindi inferiore al Prezzo di Emissione, in misura pari a tali costi e oneri, fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

2.14 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai Certificati. Tuttavia i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione. Relativamente alle commissioni di esercizio, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso monetario per l'investitore. In tal caso, l'investitore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet dello stesso.

2.15 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione dei Certificati

In relazione alle singole emissioni da realizzarsi nell'ambito del Programma, potranno essere previsti costi/commissioni ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione. L'importo di tali costi/commissioni, indicato nelle Condizioni Definitive, incide - riducendolo - sul rendimento dei Certificati.

2.16 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

Il valore ed il rendimento dei Certificati dipende fundamentalmente dal valore assunto dal Sottostante a scadenza ovvero alle date di rimborso anticipato che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, operazioni societarie, distribuzione dei dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative).

Occorre considerare che i dati storici relativi all'andamento delle Attività Sottostanti non sono indicativi delle loro *performance* future.

In particolare, variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei certificati, aumentando la probabilità che alle date di rimborso anticipato ovvero alla scadenza rimborsi almeno il capitale investito.

Si precisa che la corresponsione e il valore dei Coupon Non Condizionati, ove previsti, non sono condizionati dall'andamento dell'Attività Sottostante.

2.17 Rischi connessi ai Certificati su Basket Worst Of

Nel caso in cui il Sottostante dei Certificati sia costituito da un Basket Worst Of, l'investitore deve tenere presente che sarà sufficiente che il valore di una sola delle attività finanziarie componenti il Basket sia inferiore ai livelli di riferimento (Livello del Sottostante per il Rimborso o Livello Barriera) per incorrere in una perdita del capitale investito; viceversa, per ottenere un rendimento positivo dal Certificato, sarà necessario che i Valori del Sottostante per il Rimborso Anticipato o i Valori Finali di tutte le attività finanziarie componenti il Basket siano superiori ai rispettivi livelli di riferimento (Livello del Sottostante per il Rimborso o Livello Barriera).

Pertanto, più è elevato il numero delle attività finanziarie che compongono il Basket, minore è la probabilità che si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* - che conferisce il diritto al pagamento di un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della Cedola *n-esima* -, maggiore è la possibilità di registrare una perdita del capitale investito a scadenza (sul punto, si rinvia al Paragrafo 2.19 - "Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket", che segue).

2.18 Rischio relativo ai Basket di attività finanziarie

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante al Certificato sia costituita da un Basket di attività finanziarie, il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dal valore di ognuna di esse. In caso di Basket Performance, dipendono anche dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività finanziaria che compone il Basket, in quanto il valore del Basket per la determinazione dei flussi di pagamento viene calcolato come media ponderata dei valori delle singole attività finanziarie che compongono il Basket. In caso di Basket Worst Of, al fine della determinazione dell'attività finanziaria rilevante, si farà ricorso al criterio del c.d. *worst-of*, ossia si utilizzerà il componente il Basket con la peggiore variazione percentuale rispetto al Valore Iniziale. In particolare, quante più sono le attività finanziarie che compongono il Basket, tanto maggiore è il numero di attività finanziarie che devono soddisfare la condizione che determina un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della cedola, durante la vita del Certificato e a scadenza. L'applicazione del criterio del "*worst of*" nella selezione dell'attività finanziaria componente il Basket da considerare ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non permette all'investitore di beneficiare di un eventuale andamento maggiormente positivo degli altri componenti il Basket.

2.19 Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket

In caso di Certificati aventi come Sottostante un *basket* di attività finanziarie il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. In particolare, con riferimento al Basket Worst Of, si sottolinea che più la correlazione è negativa tanto minore la probabilità che possa verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* ovvero il pagamento di un Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale maggiorato della Cedola Finale.

2.20 Rischio relativo alle modalità di determinazione del valore del Sottostante

Il valore del Sottostante per la determinazione degli importi pagabili in relazione ai Certificati potrà essere stabilito secondo modalità differenti come indicato nelle Condizioni Definitive. In particolare, esso potrà essere determinato come media, come valore massimo, come valore minimo di più rilevazioni ovvero come valore puntuale. Nei casi in cui non sia determinato come valore puntuale ad una certa data risentirà dell'andamento del Sottostante su un periodo più esteso.

2.21 Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione Finale o del Giorno di Valutazione *n-esimo* con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un titolo azionario, un indice azionario ovvero un ETF azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale o il Giorno di Valutazione *n-esimo* possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti. Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, il Giorno di Valutazione Finale e il Giorno di Valutazione *n-esimo*, a seconda dei casi, saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.22 Rischio relativo ai future ed agli indici di *future di commodity*

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da *future* ovvero indici di *future* di *commodity*, l'investitore deve tenere presente che lo *sponsor* di tali contratti o indici, a seconda del caso, deve considerare, nel calcolo degli stessi, la sostituzione periodica dei *future* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tale attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore del Future ovvero dell'indice, a seconda dei casi, riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *future* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.23 Rischio connesso agli ETF

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF), sia come singola Attività Sottostante, che come componente del Basket, l'investitore deve considerare che i Certificati sono esposti ai rischi specifici connessi a tali strumenti finanziari. Gli ETF sono fondi amministrati da una società all'uopo costituita in modo da replicare l'andamento di un determinata attività di riferimento. Non solo, ove gli ETF siano c.d. *overperforming* saranno amministrati in modo da replicare, con risultati migliori, una attività di riferimento. D'altra parte, con specifico riferimento agli ETF *overperforming* si deve considerare che non vi è alcuna garanzia che la società di gestione dell'ETF riesca a raggiungere una *performance* superiore a quella dell'attività sottostante e, in generale, si tratta di prodotti più rischiosi rispetto agli ETF a gestione c.d. passiva.

Ove l'ETF sia puramente azionario il potenziale rischio di perdita di valore è da considerarsi più elevato rispetto agli ETF che abbiano come attività di riferimento strumenti finanziari meno rischiosi in termini di rapporto rischio - rendimento (quali, ad esempio, le obbligazioni).

Inoltre, i fondi su determinati regioni o stati, settori produttivi, merci presentano una maggiore rischiosità rispetto a quelli diversificati. In particolare, tali tipologie di ETF sono evidentemente sensibili ad eventi o oscillazioni di valore che possano incidere sull'attività di riferimento che tendono a replicare (per esempio, agli eventi politici in caso di ETF su di uno stato o valuta, ovvero le crisi di settore nel caso di ETF che replicano il valore delle merci).

Si consideri che il Prezzo di Riferimento degli ETF potrà essere calcolato sulla base (i) del NAV, ovvero (ii) in caso di ETF quotati presso Borsa Italiana ovvero sui mercati dell'Unione Europea, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura. Nel caso in cui i Certificati siano emessi a valere su di un ETF non quotato in mercati dell'Unione Europea, il relativo NAV potrà essere espresso in una Valuta diversa dall'Euro. In questo caso, si dovrà altresì considerare il rischio di cambio.

Infine, l'investitore deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la società che amministra gli ETF effettua una gestione passiva, che si limita a replicare l'andamento dell'attività di riferimento. Ove tale attività di riferimento dovesse aver un andamento particolarmente negativo, non si può escludere che il valore dell'ETF sia azzerato. Alla replica della *performance* del *benchmark* sono inoltre collegati altri rischi tipici. Gli ETF che riproducono la *performance* del *benchmark* con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del *benchmark*; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il *benchmark*, con ripercussioni negative sulla *performance* dell'ETF. In caso di ETF che utilizzano *swap* per la replica sintetica del *benchmark* vi è la possibilità che la controparte, la cosiddetta "*swap counterparty*" fallisca. Gli ETF possono far valere eventuali crediti in caso di fallimento della *swap counterparty*, tuttavia non è possibile escludere che l'ETF non riceva i pagamenti dovuti o che non riceva l'intero importo che avrebbe ottenuto se la *swap counterparty* non fosse fallita. Nel caso di ETF che replicano il *benchmark* tramite le cosiddette tecniche di *sampling*, e che quindi non replicano il *benchmark* né fisicamente, né sinteticamente

tramite *swap*, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o essere costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del *benchmark*. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del *benchmark*.

2.24 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. I Certificati non danno diritto a percepire interessi ovvero dividendi. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

2.25 Rischio di conflitti di interesse

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

- (a) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo, con il Soggetto Collocatore e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente può operare in qualità di Agente per il Calcolo e di Responsabile del Collocamento; in tali casi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione. L'Emittente potrà operare in qualità di Soggetto Collocatore; in tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

- (b) *Coincidenza dell'Emittente con lo specialista*

L'Emittente è specialista ovvero specialista solo in denaro per i Certificati ammessi alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. o alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

- (c) *Rischio di operatività sul Sottostante*

L'Emittente, o società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali ulteriori soggetti, possono per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

- (d) *Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori*

Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

- (e) *Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori*

L'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

2.26 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

Al verificarsi degli Sconvolgimenti di Mercato è previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato.

2.27 Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti relativi al Sottostante

Nel caso di eventi rilevanti relativi al Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante. In particolare le rettifiche avranno luogo al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai Portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato dell'Attività Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento utile.

2.28 Rischio connesso all'assenza di *rating* dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*, ossia non vi è disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

2.29 Rischio connesso all'eventuale ritiro dell'Offerta

L'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, per l'investitore verrebbe meno la prospettiva di beneficiare dell'eventuale rendimento positivo dei Certificati.

2.30 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione

In caso di mancata quotazione dei Certificati l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Sottostante.

2.31 Rischio di cambiamento del regime fiscale

Gli importi di liquidazione dovuti ai sensi dei Certificati potranno essere gravati da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base. L'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

L'Emittente può operare in qualità di Agente per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione nonché di specialista, ovvero di specialista solo in denaro, in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o di negoziazione degli stessi su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici.

L'Emittente, o altra società del Gruppo, possono inoltre trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento ai Certificati. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

L'Emittente potrà inoltre agire in qualità di Soggetto Collocatore ed eventualmente di Responsabile del Collocamento; potrà inoltre avvalersi di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo gruppo dell'Emittente. Inoltre, i Soggetti Collocatori sono soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto.

L'Emittente, o altre società del Gruppo, possono inoltre emettere strumenti finanziari derivati, diversi dai Certificati, relativi all'Attività Sottostante, che concorrono con i Certificati e, per tale ragione, ne influenzano il valore.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Si segnala altresì che nella Condizioni Definitive di ciascuna emissione verranno individuati gli eventuali ulteriori conflitti di interesse relativi alla singola offerta.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di prodotti finanziari per l'investimento della clientela retail, private e istituzionale. L'ammontare ricavato dall'emissione sarà destinato dall'Emittente all'esercizio della propria attività statutaria.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

4.1.1 (i) Descrizione del tipo e della classe dei Certificati

Descrizione dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che possono essere classificati come certificati a capitale condizionatamente protetto. Essi sono tutti della tipologia Autocallable e prevedono dunque la possibilità di essere rimborsati anticipatamente alle date previste. Inoltre, i Certificati possono prevedere, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive, la corresponsione, a date prefissate, di importi predefiniti, pari al prodotto tra una percentuale mai inferiore a zero e il Valore Nominale (i Coupon Non Condizionati), indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante.

L'ammontare rimborsato alle date di rimborso anticipato, ovvero a scadenza, dipenderà dal livello che il Sottostante assumerà rispetto al Livello del Sottostante per il Rimborso e, a scadenza, anche rispetto al Livello Barriera. Se il Sottostante ha un valore inferiore o uguale al Livello Barriera, il Certificato esporrà l'investitore ad una perdita equivalente a quella del Sottostante (*Autocallable Step Plus*), ovvero ad una perdita inferiore a quella del Sottostante, in virtù della presenza del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza (*Autocallable Step*).

Se il Sottostante ha un valore maggiore del Livello Barriera, il Certificato restituisce l'intero capitale investito.

Ove il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato o il Valore Finale sia superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, alla Data di Rimborso Anticipato o alla scadenza il Portatore riceverà un importo pari al capitale investito maggiorato di una cedola.

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

I Certificati possono essere di tipo "quanto" o "non quanto".

Nei Certificati di tipo Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio. I Certificati di tipo Non Quanto sono Certificati il cui Sottostante è valorizzato nella valuta in cui è denominato, esponendo quindi il Portatore ai rischi derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio contro l'Euro nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro.

(ii) Codice ISIN

Il Codice ISIN dei Certificati è quello indicato nelle Condizioni Definitive per i Certificati emessi di volta in volta.

4.1.2**Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati**

Il valore del Certificato dipende dall'andamento del Sottostante (singolo o basket di attività finanziarie) rispetto ai livelli previsti: per il rimborso anticipato (Livello del Sottostante per il Rimborso), e per il rimborso del capitale investito (Livello Barriera). Il valore e la corresponsione dei Coupon Non Condizionati non sono legati all'andamento dell'Attività Sottostante.

In particolare variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei certificati, aumentando la probabilità che alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alla scadenza rimborsi almeno il capitale investito.

Il valore del certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante (singolo o basket di attività finanziarie), i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari, ETF azionari), i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza e, nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, la correlazione tra le Attività finanziarie componenti il Basket.

4.1.3**Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati**

I Certificati ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa ai Certificati, foro competente in via esclusiva è il foro di Milano, ovvero, qualora il Portatore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato ed integrato (*Codice del consumo*), in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, tuttavia, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell'art. 32-ter del TUF ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente la Camera di conciliazione ed arbitrato, per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento, con riferimento all'osservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è anche competente la Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la CONSOB.

4.1.4**Forma e circolazione**

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al

dei Certificati

regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob.

Fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

**4.1.5
Valuta**

I Certificati sono denominati in Euro. L'Importo di Liquidazione sarà anch'esso denominato in Euro.

**4.1.6
Ranking**

Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

Tuttavia, in caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*", il credito dei Portatori verso l'Emittente non parteciperà all'assorbimento delle perdite dell'Emittente *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dello stesso (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine rappresentato in sintesi nella tabella che segue (in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (la BRRD), si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.7 ("*Diritti connessi ai Certificati*") del Prospetto di Base).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli investitori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

FONDI PROPRI	Capitale primario di Classe 1 <i>(Common Equity Tier I)</i>
	Capitale aggiuntivo di Classe 1 <i>(Additional Tier I)</i>
	Capitale di Classe 2 <i>(ivi incluse le obbligazioni subordinate)</i>
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	

RESTANTI PASSIVITÀ *ivi* incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie**DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE:**

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽²⁾.

4.1.7 Diritti connessi ai Certificati

I Certificati danno il diritto ad incassare alla scadenza, naturale o anticipata nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, un importo di liquidazione determinato in base all'andamento del Sottostante e ove previsti importi determinati sulla base degli eventuali Coupon non Condizionati, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la BRRD) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

(2) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto ai Certificati nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con i Certificati.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell’Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*.

Nell’ambito delle “*restanti passività*”, il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle “*restanti passività*”, rimanendo, pertanto, escluse dall’ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. “*depositi protetti*”) e le “*passività garantite*” definite dall’articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali “*il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*”. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui

all'articolo 7-*bis* della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, si segnala che è prevista l'istituzione del “*Fondo unico di risoluzione bancaria*” (il “**Fondo**”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

I Certificati conferiscono all'investitore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'Importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico (esercizio “*europeo*”), permettendo allo stesso investitore di avvantaggiarsi in breve tempo, in virtù della possibilità di scadenza anticipata, dell'eventuale *performance* positiva dell'Attività Sottostante.

L'esercizio dei Certificati alla scadenza ovvero, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza. In nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

Rinuncia all'esercizio dei Certificati

Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo al

Giorno di Valutazione Finale ovvero alla Data di Rimborso Anticipato.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero +39 059 587801, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet www.aleticertificate.it. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

4.1.8

Autorizzazioni

Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione, all'offerta al pubblico e alla quotazione dei Certificati che, sulla base del presente Prospetto di Base saranno di volta in volta emessi per il collocamento e/o la relativa quotazione sul mercato SeDeX, saranno riportate nelle relative Condizioni Definitive di Offerta da pubblicarsi entro l'inizio dell'Offerta e/o nelle Condizioni Definitive di Quotazione da pubblicarsi entro il giorno antecedente la pubblicazione dell'avviso di inizio negoziazione da parte di Borsa Italiana S.p.A.

4.1.9

Data di emissione

La Data di Emissione dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione delle singole emissioni di Certificati. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento ove sia prevista un'offerta al pubblico.

4.1.10

Restrizioni alla libera

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

negoziabilità

Esistono invece delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di Certificati negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

I Certificati difatti non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC").

I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini statunitensi.

I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act (FSMA 2000)". Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.1.11**Data di Scadenza e
Data di Esercizio***(i) Data di Scadenza dei Certificati*

La Data di Scadenza dei Certificati sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

(ii) Data di Esercizio dei Certificati

Trattandosi di certificati con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale. Laddove si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati si estingueranno anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato.

4.1.12**Modalità di
regolamento**

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (*cash settlement*).

L'Emittente verserà al Portatore, nel corso della vita dei Certificati, in corrispondenza delle Date di Pagamento Coupon, il Coupon Non Condizionato eventualmente previsto (pari ad un valore percentuale prefissato sempre maggiore di zero da applicarsi al Valore Nominale) ed indicato nelle Condizioni Definitive e, in seguito all'esercizio automatico dei Certificati in caso di rimborso anticipato ovvero alla scadenza, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione come determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli alla Data di Pagamento Coupon ovvero entro cinque Giorni Lavorativi rispettivamente dal Giorno di Valutazione *n-esimo* ovvero dal Giorno di Valutazione Finale.

Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono

degli Sconvolgimenti di Mercato, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

Se il Giorno di Valutazione *n-esimo* ovvero il Giorno di Valutazione Finale si verifica uno degli "Eventi relativi al Sottostante", di cui al Paragrafo 4.2.4 della presente Nota Informativa, lo stesso viene spostato sino al giorno della comunicazione ai Portatori, come individuato dal medesimo Paragrafo 4.2.4 della Nota Informativa.

4.1.13

Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo

I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere un importo calcolato sulla base del capitale investito alla Data di Rimborso Anticipato ovvero a scadenza.

Tutti i Certificati hanno la possibilità di essere rimborsati anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato, in tal caso scadono in tale data.

Se previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto di ricevere un importo predefinito, pari al prodotto tra un valore percentuale prefissato maggiore di zero (i Coupon Non Condizionati) e il Valore Nominale in corrispondenza di una o più Date di Pagamento Coupon, indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante.

Sono di seguito riportati maggiori dettagli in merito alle modalità con cui si generano i proventi dei Certificati.

a) Autocallable Step

- 1) Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento Coupon, il Portatore riceverà il Coupon Non Condizionato, indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante.
- 2) Al Giorno di Valutazione *n-esimo*:
 - (i) qualora il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato sia superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Portatore riceverà il Valore Nominale maggiorato della Cedola *n-esima* corrispondente;
 - (ii) qualora il Valore del sottostante per il Rimborso Anticipato sia inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Certificato non sarà rimborsato anticipatamente.
- 3) Alla scadenza, ove non si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato, il Portatore riceverà:
 - (i) qualora il Valore Finale del Sottostante risulti superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Valore Nominale maggiorato della Cedola Finale;

- (ii) qualora il Valore Finale del sottostante risulti compreso tra il Livello del Sottostante per il Rimborso ed il Livello Barriera, il Valore Nominale;
- (iii) qualora il Valore Finale del sottostante risulti inferiore o uguale al Livello Barriera, **il Valore Nominale diminuito della quota corrispondente alla *performance* negativa del Sottostante** e maggiorato del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza che sarà indicato in termini percentuali nelle Condizioni Definitive.

b) Autocallable Step Plus

- 1) Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento Coupon, il Portatore riceverà il Coupon Non Condizionato, indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante.
- 2) Al Giorno di Valutazione *n-esimo*:
 - (i) qualora il Valore del sottostante per il Rimborso Anticipato sia superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Portatore riceverà il Valore Nominale maggiorato della Cedola *n-esima* corrispondente;
 - (ii) qualora il Valore del sottostante per il Rimborso Anticipato sia inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Certificato non sarà rimborsato anticipatamente.
- 3) Alla scadenza, ove non si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato, il Portatore riceverà:
 - (i) qualora il Valore Finale del sottostante risulti superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, il Valore Nominale maggiorato della Cedola Finale;
 - (ii) qualora il Valore Finale del Sottostante risulti compreso tra il Livello del Sottostante per il Rimborso ed il Livello Barriera, il Valore Nominale maggiorato della Cedola Finale Plus, ove prevista.
 - (iii) qualora Valore Finale del Sottostante risulti inferiore o uguale al Livello Barriera, il Valore Nominale diminuito della quota corrispondente alla *performance* negativa del Sottostante.

I valori (i) della Cedola *n-esima*, della Cedola Finale e della Cedola Finale Plus correlate all'andamento dell'Attività Sottostante, (ii) dei Coupon Non Condizionati da riconoscersi, ove previsti, indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante e (iii) del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza saranno indicati nelle Condizioni Definitive come valori percentuali da applicarsi al Valore Nominale.

Determinazione dei valori del Sottostante

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei

valori del Sottostante:

- il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive; tale valore è indicato, per ogni serie di Certificati, nell'Avviso Integrativo e, in caso di quotazione, nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato, come definitivo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e Condizioni Definitive di Quotazione;
- il Valore Finale del Sottostante - determinato il Giorno di Valutazione Finale dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione - corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive;
- il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* - è determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* dall'Agente per il Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato - corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive;

Si precisa che il Sottostante a ciascuna Serie di Certificati può essere una singola attività finanziaria o un Basket (Basket Performance o Basket Worst Of) composto da due o più attività finanziarie.

Nell'ipotesi in cui il Sottostante a ciascuna Serie di Certificati sia un Basket, il Prezzo di Riferimento per determinare i valori del Sottostante è calcolato

- in caso di Basket Performance, come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che

compongono il Basket Performance; in particolare, per il calcolo del Valore Iniziale del Basket Performance si utilizzano i Pesi Percentuali; per il calcolo del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* e del Valore Finale del Sottostante si utilizzano i Pesi Assoluti.

- in caso di Basket Worst Of, applicando le regole di rilevazione di ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket.

Si segnala che, nelle ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più giorni di rilevazione per uno o più dei valori del Sottostante, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei giorni di rilevazione indicati nelle Condizioni Definitive.

Determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati

Per maggior chiarezza della lettura delle modalità di determinazione dell'Importo di Liquidazione, si segnala che "n" indica il numero dei Giorni di Valutazione previsti, indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

IN RELAZIONE AI CERTIFICATI SU SINGOLA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E SU BASKET PERFORMANCE

Eventuale previsione dei Coupon Non Condizionati

Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento Coupon, il Portatore riceverà indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

*Valore Nominale * Coupon non Condizionato [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato al Giorno di Valutazione n-esimo

1. Se in un Giorno di Valutazione *n-esimo* si verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione *n-esimo* e l'Importo di Liquidazione viene determinato tramite la seguente formula:

*Importo di Liquidazione = Valore Nominale * (1 + Cedola n-esima) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato in alcun Giorno di Valutazione n-esimo

2. Se in nessun Giorno di Valutazione *n-esimo* si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e al Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è superiore al Livello del Sottostante

per il Rimborso, l'Importo di Liquidazione viene determinato come segue:

*Importo di Liquidazione = Valore Nominale * (1 + Cedola Finale) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

3. Se in nessun Giorno di Valutazione n-esimo si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e il Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è inferiore o uguale al Livello del Sottostante per il Rimborso e superiore al Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione viene calcolato come segue:

- a. Per gli Autocallable Step:

Importo di Liquidazione = Valore Nominale [Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

- b. Per gli Autocallable Step Plus:

*Importo di Liquidazione = Valore Nominale * (1 + Cedola Finale Plus) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

4. Se in nessun Giorno di Valutazione n-esimo si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e il Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è inferiore o uguale al Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione viene calcolato come segue:

- a. per gli Autocallable Step:

*Importo di Liquidazione = Valore Nominale * {1+[(Valore Finale - Valore Iniziale) / Valore Iniziale]} + Rimborso Minimo Garantito} [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

- b. per Autocallable Step Plus:

*Importo di Liquidazione = Valore Nominale * {1+[(Valore Finale - Valore Iniziale) / Valore Iniziale]} [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

IN RELAZIONE A CERTIFICATI SU BASKET WORST OF

Eventuale previsione dei Coupon Non Condizionati

1. Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento Coupon, il Portatore riceverà, indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

*Valore Nominale * Coupon non Condizionato [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato al Giorno di Valutazione n-esimo

2. Se in un Giorno di Valutazione n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione n-esimo e l'Importo di Liquidazione viene determinato come di seguito rappresentato in formula:

*Valore Nominale * (1 + Cedola n-esima) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato in alcun Giorno di valutazione n-esimo

3. Se in nessun Giorno di Valutazione n-esimo si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e il Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale per tutti i Sottostanti componenti il Basket è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso, l'investitore ha diritto a ricevere, per ogni Certificato, un Importo di Liquidazione determinato come segue:

*Valore Nominale * (1 + Cedola Finale) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

4. Se in nessun Giorno di Valutazione n-esimo si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e il Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale per almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è inferiore o uguale al Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato e superiore al Livello Barriera, e contestualmente i restanti Sottostanti componenti il Basket hanno un Valore Finale superiore al Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato, l'investitore ha diritto a ricevere, per ogni Certificato detenuto, un Importo di Liquidazione determinato come segue:
 - a. per gli Autocallable Step:

Valore Nominale [Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

- b. per gli Autocallable Step Plus:

*Valore Nominale * (1 + Cedola Finale Plus) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

5. Se in nessun Giorno di Valutazione n-esimo si è verificato un

Evento di Rimborso Anticipato e al Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale per almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è inferiore o uguale al Livello Barriera, l'investitore ha diritto a ricevere, per ogni Certificato detenuto, un Importo di Liquidazione determinato come segue:

- a. per gli Autocallable Step:

*Valore Nominale * [MIN_{i=1, ..., S} (Valore Finale/Valore Iniziale) + Rimborso Minimo Garantito [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

dove "i", per "i" che va da 1 a S, indica il Componente i-esimo del Basket ed S è il numero di Sottostanti componenti il Basket;

- a. per gli Autocallable Step Plus:

*Valore Nominale * MIN_{i=1, ..., S} (Valore Finale/Valore Iniziale) [* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Per i Certificati non Quanto il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro)]*

dove "i", per "i" che va da 1 a S, indica il Componente i-esimo del Basket ed S è il numero di Sottostanti componenti il Basket.

4.1.14 Regime fiscale

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati.

Quanto segue intende essere un'introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - più in generale società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - *Testo Unico delle Imposte sui redditi* (il "TUIR"), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.

Ai sensi dell'art. 67 del TUIR, come modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, è prevista

l'aliquota d'imposta del 26%.

Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del "Risparmio Gestito" ovvero del "Risparmio Amministrato", ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.

Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati *mortis causa* ovvero per donazione è necessario valutare l'applicabilità di dette imposte.

Ai Certificati si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell'articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (c.d. *Tobin Tax*). In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all'imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell'operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell'operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, si consideri che i Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.

Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell'Emittente.

L'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle

imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni.

Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione della presente Nota Informativa. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titoli dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.]

4.2. Informazioni relative al Sottostante

Le informazioni riportate di seguito rappresentano un estratto o una sintesi di informazioni disponibili al pubblico. L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nella presente Nota Informativa. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

4.2.1 Prezzo di esercizio Il Valore Iniziale del Sottostante è riportato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante è riportato nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

Il Valore Iniziale del Sottostante potrà essere rappresentato da un valore puntuale ovvero dalla media, dal massimo o dal minimo dei valori rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione.

4.2.2

Descrizione del Sottostante

(i) *Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante*

Ciascuna serie di Certificati potrà avere come sottostante una delle seguenti attività finanziarie (ciascuna un'"Attività Sottostante") o un paniere di tali attività finanziarie (il "**Basket**" e, congiuntamente all'Attività Sottostante, il "**Sottostante**"):

- (i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l'"**Azione Italiana**" e l'"**Obbligazione Italiana**"); oppure
- (ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l'"**Azione Estera**" e l'"**Obbligazione Estera**"; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l'"**Azione**" e l'"**Obbligazione**"); oppure
- (iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il "**Tasso di Interesse**"); oppure
- (iv) una valuta, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili (la "**Valuta**"); oppure
- (v) una merce, per la quale esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, o un contratto *future* su merce (la "**Merce**" e il "**Future**");
- (vi) un indice azionario, obbligazionario, di *commodities*, di *futures* di *commodities*, di inflazione o di valute (l'"**Indice**");
- (vii) un *Exchange Traded Fund* (l'"**ETF**") gestito da una SGR italiana o estera, italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a

quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure

(viii) un contratto derivato (*future*, opzione o *swap*) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (vi) che precedono.

Nell'ipotesi di Certificati non Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più Attività finanziarie a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell'ipotesi di Certificati Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.

(ii) *Luoghi dove ottenere informazioni sulla performance passata e futura del Sottostante*

Le Condizioni Definitive conterranno la descrizione dello specifico Sottostante (ivi inclusa l'indicazione dell'ISIN dell'Attività Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sulla *performance* passata dell'Attività Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg, indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell'Indice, lo Sponsor, la descrizione dell'Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni sulla *performance* passata dell'Indice e la sua volatilità e il Prezzo di Riferimento.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Tasso di Interesse, le relative Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del medesimo Tasso di Interesse.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno le caratteristiche di ciascuno dei componenti del Basket.

Nel caso in cui il Sottostante sia una Valuta o un Basket di valute, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome della Valuta e l'Istituto di Riferimento ove sia possibile reperire le informazioni e il Prezzo di Riferimento.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti delle Attività Sottostanti sono riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, *Financial Times*, *Wall Street Journal Europe*), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali

sono pubblicate sul sito internet dell'emittente dell'Attività Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente dell'Attività Sottostante.

Metodi di rilevazione e relativa trasparenza

In relazione alle Attività Sottostanti quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., i prezzi sono rilevati dalla Borsa Italiana S.p.A. sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni.

In relazione alle altre Attività Sottostanti, i prezzi sono rilevati in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni dai relativi gestori delle borse dove tali Attività Sottostanti sono quotate.

Con riferimento a ciascuna emissione di Certificati che verrà effettuata sulla base della presente Nota Informativa, nelle relative Condizioni Definitive verrà riportato l'andamento dei prezzi e della volatilità delle Attività Sottostanti non quotate.

**4.2.3
Sconvolgimenti
di Mercato**

Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti i 10 Giorni Lavorativi successivi allo stesso, l'Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso e/o il Valore del Sottostante per il Rimborso secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, l'Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati determinato dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.

**4.2.4
Eventi relativi
al Sottostante**

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione o da un Basket di Azioni

1. Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di eventi rilevanti, come individuati al seguente punto 2 (gli "**Eventi Rilevanti**"), l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

(i) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione sottostante;

(ii) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria

dell'Azione sottostante;

(iii) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione sottostante, di Azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*;

(iv) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione sottostante;

(v) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione sottostante;

(vi) distribuzione di dividendi straordinari;

(vii) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;

(viii) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione sottostante e/o del Basket di Azioni (in funzione della ponderazione attribuita all'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante) in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore Iniziale, il Livello del Sottostante per il Rimborso il Livello Barriera e/o l'Azione sottostante e/o in caso di Basket Performance i Pesì Assoluti, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

(i) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;

(ii) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.

Laddove l'Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l'Emittente rettificherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell'Azione rettificata.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

(i) Se il fattore di rettifica K , da applicare al Livello Barriera, al Livello del Sottostante per il Rimborso, ai Pesì Assoluti, al Valore Iniziale del Sottostante e/o al Sottostante nel caso di cui al punto 2, lett. vii), è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora il Livello Barriera, il Livello del

Sottostante per il Rimborso, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto della rettifica sul valore economico della posizione nei Certificati.

(ii) Nei casi previsti dal punto 2, lett. v), la rettifica verrà effettuata sostituendo all'Azione sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante, oppure rettificando il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, i Pesì Assoluti, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante, applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, i Pesì Assoluti, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.

(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso, i Pesì Assoluti, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante e verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

5. L'Emittente comunicherà le rettifiche effettuate sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

6. Qualora:

(i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Valore Iniziale, del Livello del Sottostante per il Rimborso, del Livello Barriera, dei Pesì Assoluti e/o del Sottostante, ovvero

(ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero

(iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

(iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. “*delisting*”),

a. nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;

b. nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria discrezione, eliminerà l’Azione e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Azione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:

(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e

(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

c. Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno effettuate sul sito internet dell’Emittente www.aleticertificate.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua

determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Azione Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici

1. Nel caso in cui l'Indice sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detta comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento sul sito internet

dell'Emittente www.aletticertificate.it, (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato), non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un *basket* di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:

(i) nel caso di Certificati su singolo Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(ii) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell'Indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:

(a) i titoli inclusi nell'Indice prescelto siano quotati su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato dei titoli dell'Indice sostituito; e

(b) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.

(iii) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (i) e (ii) verranno effettuate sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, mediante pubblicazioni di un apposito avviso sul sito

internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato) non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da Tassi di Interesse o a Basket di Tassi di Interesse

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse sottostante, ovvero i tassi di interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato) ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse così come calcolato dal Soggetto Terzo.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente

di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato.

(iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:

(i) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(ii) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l'Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato), entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di

Valute

1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.

2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l'Emittente potrà:

(i) nel caso di Certificati su singola Valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(ii) nel caso di Certificati su Basket di Valute, sostituire la singola valuta con una valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci

1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato di Merci in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.

2. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

3. Le rettifiche apportate saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un future su Merci o da un Basket di future su Merci

1. Nel caso in cui il prezzo del *future* su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato) ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo.

2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *future* su Merci, ovvero di uno o più dei *future* su Merci componenti il Basket, incluse. Senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il

future su Mercì come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *future* su Mercì dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, il Livello del Sottostante per il Rimborso al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di *future* su Mercì, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *futures* su mercì all'interno del Basket;

(iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del *future* su Mercì, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un *future* su Mercì sostitutivo:

(i) nel caso di Certificati su singolo *future* su Mercì, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(ii) nel caso di Certificati su Basket di *future* su Mercì, l'Emittente sostituirà il singolo *future* su Mercì con un *future* su Mercì sostitutivo.

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei *future* su Mercì componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di *future* su Mercì sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al

punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni

1. Qualora in relazione ad un'Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:

(i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero

(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

(iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "delisting");

(iv) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante,

(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l'Emittente sostituirà l'Obbligazione con un'altra obbligazione avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà l'Obbligazione considerata e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Obbligazione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni Sottostanti che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

(v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno effettuate mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it (in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato).

2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Obbligazione sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte tramite pubblicazione di un apposito avviso sul sito dell'Emittente. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF

1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell'ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:

(i) cambiamento della politica di investimento dell'ETF, modifica dell'indice *benchmark*, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio ovvero della SICAV, modifica della politica di distribuzione dei proventi;

(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;

(iii) modifica significativa delle commissioni relative all'ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;

(iv) *delisting* o liquidazione dell'ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;

(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;

(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative alla SGR.

2. In tali casi, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l'ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;

(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all'ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un

Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;

(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.

3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati dei Certificati non oltre il quindici Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte tramite pubblicazione di un apposito avviso sul sito dell'Emittente. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le condizioni alle quali l'Offerta può essere subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Al fine di poter partecipare all'offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un deposito di custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'offerta.

5.1.2 Importo totale dell'emissione/offerta

L'ammontare totale dei Certificati offerti (l'“**Ammontare Totale**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta che saranno rese pubbliche, entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e contestuale deposito presso la CONSOB. Le Condizioni Definitive d'Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in via Roncaglia 12, Milano, consultabili sul sito internet www.aletticertificate.it.

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.aletticertificate.it. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

(i) Periodo di validità dell'offerta e possibili modifiche

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di (a) mutate esigenze dell'Emittente; (b) mutate condizioni di mercato e (c) raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna offerta. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta ne darà comunicazione tramite apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.aletticertificate.it. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali del/i Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art.95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al/ai Soggetto/i Collocatore/i o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'Offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 che segue.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento *on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Testo Unico della Finanza, non costituiscono offerta fuori sede: (a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo Testo Unico della Finanza; e (b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'Emittente, della controllante effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies* del D.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se intende riconoscere il diritto di recesso a favore dell'investitore in relazione ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal caso, l'Emittente indicherà la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo. Nel caso in cui il diritto di recesso non venga riconosciuto l'Emittente ne darà apposita informativa nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella

prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, quest'ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB entro l'inizio dell'offerta dei relativi Certificati.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

5.1.4 *Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile*

Per ciascuna serie di Certificati, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive. L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto d'Offerta.

5.1.5 *Modalità per il pagamento e la consegna dei Certificati*

Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro 5 Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, come indicato nelle Condizioni Definitive, presso il collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati assegnati nell'ambito dell'offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito presso Monte Titoli S.p.A. - indicati dall'investitore nel Modulo di Adesione - ad opera dei Soggetti Collocatori.

5.1.6 *Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta*

L'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet www.aleticertificate.it.

5.2 **Piano di ripartizione ed assegnazione**

5.2.1 *Categorie di potenziali Investitori*

(i) *Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti gli strumenti finanziari*

I Certificati saranno offerti al pubblico indistinto in Italia.

Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, come illustrato nel Paragrafo 4.1.10 del presente Prospetto di Base.

5.2.2 *Comunicazione agli Investitori dell'importo dei Certificati assegnati e possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione*

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'Ammontare Totale dell'Offerta, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ovvero procederà all'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. La chiusura anticipata dell'Offerta, ovvero l'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.

5.3 Fissazione del Prezzo

(i) *Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti*

Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione così come indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) *Modalità di determinazione del Prezzo di Emissione*

Il Prezzo di Emissione è pari alla somma della componente derivativa e delle eventuali commissioni di collocamento/di strutturazione/altri oneri connessi all'investimento nello strumento finanziario. Il valore della componente derivativa del Certificato è determinato utilizzando il metodo "Monte Carlo", nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un Tasso di Interesse, il modello di riferimento è quello di "Black & Scholes". Il modello tiene conto del prezzo corrente di mercato del Sottostante, della volatilità attesa, dei tassi di interesse e della vita residua del Certificato.

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

(iii) *Ammontare delle spese ed imposte specificamente a carico del sottoscrittore*

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri legati alla gestione del rischio finanziario (costi di *hedging*) che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. L'ammontare delle commissioni, in aggiunta rispetto al Prezzo di Emissione, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 *Coordinatori dell'Offerta e Collocatori*

L'Emittente, ovvero altri soggetti, potranno operare in qualità di soggetti collocatori e saranno indicati nelle Condizioni Definitive d'Offerta. Il ruolo di Responsabile del Collocamento con riferimento ai Certificati è affidata all'Emittente ovvero ad altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta.

5.4.2 *Agente per i Pagamenti*

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

5.4.3 *Accordi di sottoscrizione*

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi ai Certificati saranno indicati nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

5.4.4 *Data di conclusione degli accordi di sottoscrizione*

Ove fossero conclusi accorsi di sottoscrizione a fermo ovvero di collocamento relativi ai Certificati, la relativa data sarà riportata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

5.4.5 *Agente per il Calcolo*

La funzione di Agente per il Calcolo può essere svolta dall'Emittente o da un diverso soggetto. L'identità dell'Agente per il Calcolo sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione e impegni dell'Emittente

L'Emittente richiederà l'ammissione dei Certificati, alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o/o alla negoziazione presso internalizzatori sistematici, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, del relativo provvedimento di ammissione alla quotazione presso il mercato SeDeX o alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, a seconda dei casi.

Si segnala che (a) rispetto ai Certificati denominati "Autocallable Step Plus" ed "Autocallable Step Plus di Tipo Quanto", Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione con provvedimento n. 6602 del 1° marzo 2010, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-000641 del 28 febbraio 2011 e che (b) rispetto ai Certificati denominati "Autocallable Step" (già "Step") e "Autocallable Step di Tipo Quanto" (già "Step di Tipo Quanto"), la stessa Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione con provvedimento n. 4896 del 13 ottobre 2006, successivamente confermato con provvedimento n. 5576 del 9 novembre 2007. Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione di entrambe le tipologie di Certificati di cui al presente Prospetto di Base, con provvedimento n. LOL-001318 del 26 luglio 2012, con provvedimento n. LOL-001698 del 24 luglio 2013, con provvedimento n. LOL-002551 del 30 luglio 2015 e con provvedimento n. LOL-003046 del 28 luglio 2016.

Nel caso in cui l'Emittente decida di quotare presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. i Certificati che potranno essere emessi nell'ambito del presente Prospetto di Base, Borsa Italiana S.p.A. adotterà, ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione e determinerà il quantitativo minimo di negoziazione. La data di inizio delle negoziazioni verrà deliberata da Borsa Italiana S.p.A., che provvederà inoltre ad informarne il pubblico mediante proprio avviso di inizio negoziazione.

Le informazioni relative all'ammissione alla quotazione delle singole emissioni saranno contenute nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione che saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell'inizio delle negoziazioni, sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, nonché presso la sede legale dell'Emittente in via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A..

Laddove quotati su Borsa Italiana, Banca Aletti & C. si impegna ad esporre in via continuativa su tutte le serie quotate (i) prezzi di acquisto ("quotazione denaro") e prezzi di vendita ("quotazioni lettera") (ruolo di "specialista denaro-lettera"), ovvero (ii) solo prezzi di acquisto (ruolo di "specialista solo denaro"), come indicato nelle Condizioni Definitive. Successivamente all'inizio delle negoziazioni, Banca Aletti & C. potrà passare dall'essere "specialista denaro-lettera" all'essere "specialista solo denaro" o viceversa, in accordo con il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.

Nelle ipotesi in cui i Certificati siano ammessi alla quotazione presso il mercato SeDeX o alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, a seconda dei

casi, il relativo prezzo sarà calcolato utilizzando il medesimo *spread* di credito implicito nel prezzo di emissione, in conformità a regole interne.

Nel caso in cui l'Emittente decida di quotare i Certificati presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A., un'informativa continua sull'andamento dei prezzi dei Certificati sarà disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito www.aletticertificate.it.

Inoltre, si segnala che l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni, secondo le modalità descritte nel Paragrafo 6.3 ("*Operazioni sul mercato secondario*"), che segue.

6.2 Mercati regolamentati presso i quali sono già stati ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla data di redazione del presente Prospetto di Base, Certificati emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. appartenenti alla medesima tipologia di quelli descritti nella presente Nota Informativa sono quotati sul mercato SeDeX della Borsa Italiana S.p.A. o negoziati su altri sistemi multilaterali di negoziazione.

6.3 Operazioni sul mercato secondario

Nell'ipotesi indicata nel Paragrafo 6.1 che precede, in cui l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati, provvedendo allo smobilizzo dell'investimento (di norma entro tre Giorni Lavorativi dalla data dell'ordine del cliente), il riacquisto avverrà nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e su richiesta dell'investitore ad un prezzo calcolato utilizzando il medesimo *spread* di credito implicito nel prezzo di emissione, in conformità a regole interne.

In tal caso, l'investitore dovrà inviare un'apposita richiesta al Soggetto incaricato del Collocamento.

Inoltre, il prezzo teorico dei Certificati sarà determinato sulla base del metodo "*Monte Carlo*". Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un Tasso di Interesse, il modello di riferimento è il modello di "*Black&Sholes*". Il prezzo teorico corrisponderà comunque al prezzo *mid*.

Il prezzo di acquisto (*bid*) è determinato a partire dal prezzo *mid* applicando, in conformità a regole interne, uno *spread*. Tale differenziale (*spread bid/offer*) rispetta il differenziale massimo come da articolo IA.7.4.1 ("*Obblighi degli specialisti sul mercato SeDeX*"), comma 4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed è indicato nella Guida ai Parametri disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente non applicherà commissioni di negoziazione/esercizio. È tuttavia possibile che altri intermediari a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione/esercizio possano applicare delle commissioni di negoziazione/esercizio. Tali disposizioni sono applicate dall'Emittente su base volontaria.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non vi sono consulenti legati all'emissione dei Certificati di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Informazioni successive all'emissione

In occasione delle singole emissioni dei Certificati, l'Emittente indicherà, all'interno delle Condizioni Definitive, i dati economici dell'offerta, secondo il modello riportato in Appendice.

In occasione di ciascuna Offerta, i dati del Valore Iniziale, del Livello del Sottostante per il Rimborso, del Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile), dei Pesì Assoluti e del Livello Barriera saranno determinati al termine del Periodo di Offerta, e verranno resi noti al pubblico mediante pubblicazione, sul sito internet www.aletticertificate.it, di un Avviso Integrativo, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno il Giorno di Definizione e i valori del Valore Iniziale del Sottostante, del Livello del Sottostante per il Rimborso e del Livello Barriera.

Successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta, l'Emittente trasmetterà alla Borsa Italiana S.p.A., le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo il modello di cui all'Appendice A, ai fini dell'ammissione alla quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.

Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno pubblicate sul sito internet www.aletticertificate.it e depositate presso Borsa Italiana S.p.A. e presso la CONSOB entro l'inizio delle negoziazioni.

7.6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

APPENDICE - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA E / O QUOTAZIONE



Banca Aletti & C. S.p.A. - Sede legale in via Roncaglia, 12 - Milano | Capitale Sociale interamente versato pari ad Euro 121.163.538,96 | Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00479730459 | Partita IVA 10994160157 | Iscritta all'Albo delle Banche | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia | sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare

CONDIZIONI DEFINITIVE DI [OFFERTA / QUOTAZIONE]

DEI

["Autocallable Step [di Tipo [non] Quanto "]/["Autocallable Step Plus [di Tipo [non] Quanto"] su [Azione [•]] Tasso di Interesse [•]] [Valuta [•]] [Merce [•]] [Futures su Mercì [•]] [Basket di Azioni][•]] [Basket di Tassi di Interesse [•]] [Basket di Valute [•]] [Basket di Mercì [•]] [Basket di Futures su Mercì [•]] [Indice [•]] [Basket di Indici] [ETF [•]] [Basket di ETF [•]] [Indice [•]] [Basket di Indici][•]] [Rimborso minimo garantito a scadenza [•]%] [[indicazione della data di scadenza][•]]]"

da emettersi nell'ambito del programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati

"AUTOCALLABLE STEP" E "AUTOCALLABLE STEP DI TIPO QUANTO"

e

"AUTOCALLABLE STEP PLUS" E "AUTOCALLABLE STEP PLUS DI TIPO QUANTO"

[Responsabile del Collocamento: [•]] [se diverso dall'Emittente]

I Certificati oggetto delle presenti Condizioni Definitive [di Offerta/di Quotazione], in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificati ed integrati, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base relativo agli "Autocallable Step" e "Autocallable Step Plus" (i "Certificati") e "Autocallable Step di Tipo Quanto", "Autocallable Step Plus di Tipo Quanto" (i "Certificati Quanto"), depositato presso la CONSOB in

data 5 agosto 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0072625/16 del 4 agosto 2016, e presso Borsa Italiana S.p.A.], a seguito del provvedimento di conferma del giudizio di ammissibilità a quotazione,] ed ai relativi supplementi.

[In caso di Condizioni Definitive di Quotazione] [Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-001318 del 26 luglio 2012, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001698 del 24 luglio 2013, con provvedimento n. LOL-002551 del 30 luglio 2015 e con provvedimento n. LOL-003046 del 28 luglio 2016.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione], unitamente al Prospetto di Base, al Documento di Registrazione, come modificato ed integrato dai supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, ed al Regolamento dei Certificati, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, e altresì consultabili sul sito web dell'emittente www.aletticertificate.it.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] devono essere lette unitamente al Prospetto di Base (che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive.

La Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet istituzionale dell'Emittente, www.alettibank.it, e il sito web www.aletticertificate.it, al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•].

[In caso di Condizioni Definitive di Quotazione]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione per i certificati con provvedimento n. [•] del [•].]

Sono rappresentate di seguito le condizioni [dell’Offerta][della Quotazione] e le caratteristiche specifiche dei Certificati.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

Conflitti di interesse	[specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all’Offerta/alla Quotazione] di [n] serie di certificati denominati “Autocallable Step [di tipo Quanto]” e “Autocallable Step Plus [di tipo Quanto]” [(i “Certificati” e, singolarmente, una “Serie di Certificati”)]/[(i “Certificati Quanto” e, singolarmente, una “Serie di Certificati Quanto”)].
Codice ISIN	[•]
Autorizzazioni relative all’emissione e [all’Offerta] [alla Quotazione]	<p>[in caso di Condizioni Definitive d’Offerta]</p> <p>L’emissione e l’offerta del Certificato sono state approvate con delibera, del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•].</p> <p>[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]</p> <p>L’emissione del Certificato è stata approvata con delibera, del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•].</p> <p>La quotazione dei Certificati su Borsa Italiana è stata approvata con provvedimento n. LOL-[•] del [•].]</p>
Quanto	[Si] [No] [Non applicabile]
Tasso di Cambio Iniziale	<p>[[in caso di Condizioni Definitive d’Offerta]</p> <p>[Il Tasso di Cambio Iniziale indica il <i>fixing</i> del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “WM Reuters Benchmark Rate MID intraday” rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], e diffuso alle ore 14.00 CET (Central European Time) dall’<i>information provider</i> Reuters.]</p> <p>[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]</p> <p>[•]]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
[Tasso di Cambio Finale]	[Il Tasso di Cambio Finale indica il <i>fixing</i> del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “WM Reuters Benchmark Rate MID intraday” rilevato il Giorno di Valutazione Finale, ossia il [•], e diffuso alle ore 14.00 CET (Central European Time) dall’ <i>information provider</i> Reuters. [Per quanto riguarda la determinazione dell’importo da riconoscere al Portatore al verificarsi dell’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo: Ai fini della determinazione dell’importo da riconoscere all’investitore al verificarsi dell’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, indica il <i>fixing</i> del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “WM Reuters Benchmark Rate MID intraday” rilevato [il]/[in ciascun] Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ossia il [•], [...]] e diffuso alle ore 14.00 CET (Central European

	<i>Time)</i> dall' <i>information provider</i> Reuters.] / [Non applicabile]
Data di Emissione	[•]
Data di Scadenza	[•] I Certificati rientrano nella categoria dei Certificati ad esercizio automatico e, pertanto, la data di scadenza coincide con la data di esercizio.
Valore Nominale	[•]
[Coupon Non Condizionato]	[•]% [Non applicabile]
[Data/e di pagamento Coupon]	[•][...]
Importo di Liquidazione	<i>[inserire la modalità per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]</i> [Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato [al Giorno di Valutazione <i>n-esimo</i> , ossia il [•]]/[nei Giorni di Valutazione <i>n-esimi</i> indicati nell'elemento specifico, che segue]: [•]] [[Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato [al Giorno di Valutazione <i>n-esimo</i> , ossia il [•]]/[nei Giorni di Valutazione <i>n-esimi</i> indicati nell'elemento specifico, che segue]: [•]]
Giorno/i di Rilevazione all'Emissione	[•] / [Non Applicabile]
Giorno di Valutazione Iniziale	<i>[solo in caso di condizioni definitive d'offerta]</i> [Coincide con il Giorno di Rilevazione all'Emissione.] / [In caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione all'Emissione.]
Giorno di Definizione	[•] / [Non Applicabile]
n (indica il numero dei Giorni di Valutazione)	[•]
Soglia del Sottostante per il Rimborso	[•]%
Livello del Sottostante per il Rimborso	<i>Soglia del Sottostante per il Rimborso * Valore Iniziale</i> <i>In caso di condizioni definitive di quotazione</i> Pari a [•] <i>In caso di condizioni definitive d'offerta</i> Il Livello del Sottostante per il Rimborso, è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e

	comunicato mediante Avviso Integrativo.
Barriera	[•] %
Livello Barriera	<p><i>Barriera * Valore Iniziale del Sottostante</i></p> <p><i>In caso di condizioni definitive di quotazione</i></p> <p>Pari a [•]</p> <p><i>[In caso di condizioni definitive d'offerta</i></p> <p>Il Livello Barriera è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e comunicato mediante Avviso Integrativo.</p>
Valore Iniziale del Sottostante	<p><i>[in caso di Condizioni Definitive d'Offerta</i></p> <p>[Il Valore Iniziale del Sottostante è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•].]</p> <p><i>[oppure]</i></p> <p>[Il Valore Iniziale del Sottostante è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione.]</p> <p><i>[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione</i></p> <p>[•]</p> <p><i>[In caso di Basket Worst Of indicare il Valore Iniziale per ciascuna attività finanziaria:</i></p> <p><i>[Attività finanziaria componente il Basket₁] [•]</i></p> <p><i>[Attività finanziaria componente il Basket₂] [•]</i></p> <p>[...]</p> <p><i>[Attività finanziaria componente il Basket_n] [•]].</i></p> <p><i>[In caso di Certificati su Basket Worst Of e più Giorni di Rilevazione all'Emissione: il Valore Iniziale delle attività finanziarie componenti il Basket è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento di ciascuna di esse rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione.]</i></p>
[Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo]	<p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p><i>[oppure]</i></p> <p>[Indica [la media aritmetica] [il valore massimo] [il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p><i>[In caso di Certificati su Basket Worst Of e più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo: il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo delle attività finanziarie componenti il Basket è rilevato il Giorno di Valutazione n-esimo, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento di ciascuna di esse rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]]</i></p> <p>[Non applicabile]</p>

[Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo]	n=1: [•] n=2 [•]2 n=3 [•] ecc]
[Giorno di Valutazione n-esimo]	[Coincide con il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.] / [In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]
Giorno di Pagamento n-esimo (*)	Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione n-esimo. <i>Oppure inserire la data</i> [•]
Cedola n-esima	[•]%
[Cedola Finale]	[•]%
[Cedola Finale Plus]	[•]% [Non applicabile]
[Rimborso Minimo Garantito a Scadenza]	[•]% [Non applicabile]
Valore Finale del Sottostante	[Il Valore Finale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale] [oppure] [Il Valore Finale è rilevato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza] [In caso di Certificati su Basket Worst Of e più Giorni di Rilevazione alla Scadenza: il Valore Finale delle attività finanziarie componenti il Basket è rilevato il Giorno di Valutazione Finale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento di ciascuna di esse rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza.]]
Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza	<i>Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione alla scadenza</i> [•]
Giorno di Valutazione Finale	[Coincide con il Giorno di Rilevazione alla Scadenza.] / [In caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza.]
Giorno di Pagamento Finale (*)	Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.

	Oppure inserire la data								
	[•]								
Attività Sottostante	Tipologia e denominazione dell' Attività Sottostante [•]								
	Emittente: [•]								
	[Mercato di riferimento / Sponsor/Istituto di Riferimento/SGR] [•]								
	ISIN o codice equivalente [•]								
	Prezzo di Riferimento: [•]								
	Divisa di Riferimento: [•][Se il Certificato è di tipo Quanto, compilare con "Euro" qualunque sia la reale valuta di denominazione del sottostante]								
	Descrizione dell'Indice: [•] / [n.a.]								
	Descrizione del Tasso di Interesse: [•][riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina Reuters]/[n.a.]								
	Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore dell' Attività Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[n.a.]								
	Scadenza future di riferimento per il Valore Iniziale: [•][solo in caso di Sottostante "future"] / [n.a.]								
	Commissioni di roll-over: [•][solo in caso di Sottostante "indice di future di commodities"] / [n.a.]								
	Meccanismo di roll-over: [•][solo in caso di Sottostante "indice di future di commodities"] / [n.a.]								
	[Periodicità di roll-over: [•]] [solo in caso di Sottostante "future"] / [n.a.]								
Basket [Performance/ Worst Of]	Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	Pesi Percentuali	[Pesi Assoluti]	Pagina BLOOMBERG	Pagina REUTERS	[Scadenza Future di riferimento per il Valore Iniziale] [*]	[Periodicità di roll-over][1]	
	[•]	[•]	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]	[•]	[•]	[•]	
	[•]	[•]	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]/[n.a.] per Basket Worst	[•]	[•]	[•]	[•]	

				Of				
[[1] <i>Da compilare solo in caso di Sottostante basket di future</i>]								

(*) Il pagamento dell'Importo di Liquidazione viene effettuato dallo Sportello di Pagamento entro cinque Giorni Lavorativi rispettivamente dal Giorno di Valutazione n-esimo e dal Giorno di Valutazione Finale.

3. [CONDIZIONI DELL'OFFERTA *[solo in caso di condizioni definitive d'offerta]*]

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[L'Offerta è subordinata alla condizione della previa ammissione [a quotazione sul mercato SEDEX dei Certificati da parte di Borsa Italiana S.p.A.]/[a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione [•]]/[a negoziazione sull'internalizzatore sistematico [•]]. Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi [a quotazione]/[a negoziazione] entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.aleticertificate.it , reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sua sede legale e contestualmente trasmesso alla CONSOB.] [L'Offerta è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni: [•].]
Ammontare Totale	[•] Euro
Quantità Offerta	[•] Certificati
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•] [Offerta in sede] [Collocamento <i>on-line</i>] [Offerta fuori sede]
Lotto minimo	[•]
Importo minimo sottoscrivibile	[•] Euro
Prezzo di Emissione	[•] Euro
Costi e commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione	[Le commissioni di collocamento, comprese nel prezzo di emissione, sono pari a [•]%.] [Le commissioni di strutturazione, comprese nel prezzo di emissione, sono pari a [•]%.] [Gli oneri legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente (costi di <i>hedging</i>), compresi nel prezzo di emissione, sono pari a [•]%.]
Costi e commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione	[•] [Non applicabile]
Accordi di Sottoscrizione	[Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente ai Certificati] / [Indicazione degli eventuali accordi di sottoscrizione e della data di conclusione degli eventuali accordi di sottoscrizione.]
Responsabile del Collocamento	[Banca Aletti] / [altro soggetto]
Soggetti Collocatori	I Certificati potranno essere sottoscritti mediante consegna dell'apposita scheda, disponibile presso: [•]
Agente per il Calcolo	[L'Emittente]/[•][Indicazione dell'Agente per il Calcolo, se diverso dall'Emittente]

Modalità di Collocamento	<p>[È prevista l'Offerta in sede].</p> <p>[È previsto il collocamento fuori sede. È previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro il numero di 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p> <p>[È previsto il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza / <i>on-line.</i>] [[Non è previsto il diritto di recesso.]/[È previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro il numero di 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p>
Modalità di negoziazione	<p>[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione per i Certificati con provvedimento n. [•] del [•].]</p> <p>[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà][, entro la Data di Emissione,] l'ammissione dei Certificati [alla quotazione] [presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.] / [alla negoziazione] [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [per il tramite di internalizzatori sistematici] [, assumendo il ruolo [di specialista] [specialista solo in denaro].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni, nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]</p>

4. [CONDIZIONI DI QUOTAZIONE *[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]*]

Codice di negoziazione	[•]
Quantità emessa	[•]
Lotto Minimo	[•]
Mercato di Quotazione	[•]
Obblighi dello Specialista	Specialista in denaro e lettera/Specialista solo in denaro
Prezzo indicativo del Certificato	[•]
Volatilità % del sottostante	[•] %
Tasso <i>risk-free</i> %	[•] %
Prezzo del Sottostante	[•]

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

ESEMPLIFICAZIONI

[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [•]